

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI	
Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato	cuc@certregione.fvg.it cuc@regione.fvg.it https://cucsa.regione.fvg.it tel + 39 040 377 2334 I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Lotto n. 1

CIG Principale: B12FC7F3C3

CIG Derivato:

Impresa Aggiudicataria:



CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via Giovanni Papini, 18
40128 Bologna (BO)
Cod. Fisc. e P.IVA: 03539261200
Tel.: 051 438 8811
E-mail: info@consorzioinnova.it
PEC: consorzio.innova@legalmail.it

**Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle
Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 3^ ed.
[codice iniziativa: 23PGR158]**

PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

[Art. 4.2 del Capitolato Speciale]

Ente / Amministrazione:

ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "I. T. I. S."

Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste (TS)

Imprese Consorziare Esecutrici:



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via A. Grandi, 39
41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Cod. Fisc. e P.IVA: 00154950364
Tel.: 0535 61 61 11
E-mail: info@cpl.it
PEC: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it



CRISTOFORETTI

Servizi Energia S.p.A.

Sede Legale:

Via G. di Vittorio, 3
38015 Lavis (TN)
Cod. Fisc. e P.IVA: 01510980228
Tel.: 0461 241 440
E-mail: info@cristoforetti.com
PEC: cristoforettiser@pec.it



RADAR S.r.l.

Sede Legale:

Viale della Navigazione Interna, 133
35027 Noventa Padovana (PD)
Cod. Fisc. e P.IVA: 03369430289
Tel.: 049 780 3904
E-mail: radar@radarsrl.it
PEC: radarsrl@nipec.it



SP GROUP S.r.l.

Sede Legale:

Via Caboto, 20
34147 Trieste (TS)
Cod. Fisc. e P.IVA: 01298050327
Tel.: 040 246 12477
E-mail: info@spgroupsrl.com
PEC: spgroup.srl@legalmail.it

Revisione 00 del 29/04/2025

Indice Piano Dettagliato delle Attività

1. Premessa	3
2. Riferimenti Ente/Amministrazione Contraente	3
3. Impresa Aggiudicataria e Imprese Consorziato Esecutrici	3
4. Organizzazione dei servizi	4
5. Elenco Immobili	4
6. Configurazione dei servizi e dati di consistenza	4
6.1. Date attivazione singoli servizi	5
6.2. Dati consistenza	6
7. Dettaglio delle attività ordinarie	6
8. Attività di manutenzione per adeguamenti funzionali e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti proposte dal Fornitore e rilevate in fase di sopralluogo iniziale e/o indicate dall'Amministrazione.....	7
8.1. Criticità riscontrate in fase di sopralluogo	7
9. Calendario Lavorativo.....	8
9.1. Tempi di realizzazione degli interventi	8
9.2. Gestione degli interventi.....	8
9.3. Chiusura della Richiesta d'Intervento	9
9.4. Conduzione Impianti	9
10. Prestazioni e condizioni comuni a tutti i Servizi	9
11. Richieste di Sub-Appalto.....	10
12. Corrispettivi per le attività ordinarie.....	11
13. Elenco allegati.....	12

1. Premessa

Con la "Convenzione prot. GRFVG-CON-2025-630-P" stipulata in data 18/03/2025 tra il Servizio centrale unica di committenza e provveditorato e il CONSORZIO INNOVA Soc. Coop. per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Lotto 1 - l'Ente/Amministrazione ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "I. T. I. S.", con sede in Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste (TS) ha caricato sul portale "CUCSA-eAppaltiCQ" la "Richiesta Preliminare di Fornitura" in data 27/03/2025 prot. n. 6932.

Come da accordi intercorsi l'Impresa Aggiudicataria, in coordinamento con le Imprese Consorziato Esecutrici, ha provveduto ad effettuare e terminare il sopralluogo in data 22/04/2025 potendo così elaborare il preventivo sommario dei servizi e attestando che sussiste la capienza massima necessaria a soddisfare le richieste dell'Amministrazione.

2. Riferimenti Ente/Amministrazione Contraente

Ente/Amministrazione:	ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "I. T. I. S."
Indirizzo:	Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste (TS)
Telefono:	040 373 6300
Codice Fiscale:	80013710324
Partita IVA:	00278250329
E-mail:	segreteria@itis.it
PEC:	segreteria@pec.itis.it
Richiedente:	Dott.ssa AGOSTI Maria Teresa
Supervisore/RUP:	Arch. VISINTIN Laura
Telefono Supervisore/RUP:	040 37 36 250
E-mail Supervisore/RUP:	laura.visintin@itis.it
Direttore dell'Esecuzione (DEC):	Per. Ind. ROBERTI Lorenzo
Telefono DEC:	040 37 36 244
E-mail DEC:	lorenzo.roborti@itis.it

3. Impresa Aggiudicataria e Imprese Consorziato Esecutrici

Impresa Aggiudicataria:

Il Consorzio Innova Soc. Coop. è un Consorzio di imprese specializzato nei principali settori dell'edilizia, dell'impiantistica e dei servizi per Enti Pubblici, Industria e Terziario. Innova vanta un portafoglio lavori superiore a 750 milioni di euro, un Patrimonio Netto di oltre 17 milioni di Consorzio Innova euro ed un Valore della Produzione di Gruppo per l'anno 2022 che supera i 212 milioni di euro. Con oltre 750 imprese associate operative su tutto il territorio italiano, il Consorzio Innova ha attualmente in corso importanti appalti, sia di lavori che di servizi.

Imprese Consorziato Esecutrici:

CPL Concordia Soc. Coop. è una Cooperativa di Produzione Lavoro nata nel 1899. Attualmente è una delle più importanti e longeve società cooperative italiane del settore dell'Energia e dei Servizi. CPL offre un'ampia gamma di soluzioni che comprende l'ingegneria, la costruzione e i servizi per i settori Energia, Gas, Acqua, Cogenerazione e ICT. CPL è un gruppo alla continua ricerca delle soluzioni più innovative, che può contare su oltre 1.600 dipendenti (al 2023) ed è composto da 14 società (tra controllate e collegate) che operano prevalentemente in Italia ed anche in Romania.

Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., attiva da oltre 30 anni, si è affermata come un'azienda leader nell'innovazione dei sistemi energetici. In qualità di EScO (Energy Service Company) certificata UNI CEI 11352:2014 e grazie alla presenza nel proprio organico di Esperti in gestione dell'Energia (EGE ai sensi UNI

CEI 11339:2009) ha sviluppato e gestito numerosi progetti finalizzati alla riduzione delle spese energetiche, migliorando l'efficienza energetica per conto di clienti privati e pubblici.

SP Group S.r.l. è un'impresa di costruzioni generali con sede a Trieste, che si occupa di costruzioni e ristrutturazioni civili ed industriali, nel settore pubblico e privato. Con oltre 25 anni di esperienza, SP Group vanta importanti realizzazioni nel territorio Friulano eseguite per conto di clienti prestigiosi come Fincantieri, Trieste Marine Terminal, Area Marina Protetta Di Miramare, Prelios Integra, ecc.

Radar S.r.l. è una realtà leader nei settori dell'automazione industriale, dei lavori e dei servizi. Opera dal 1965 in contesti nazionali e internazionali. Radar vanta una capillare presenza all'interno della regione Friuli-Venezia Giulia con sedi a Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Belluno, ecc.

4. Organizzazione dei servizi

Nell'ambito del rapporto che verrà instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, si identifica la figura del "Responsabile di Commessa" nella persona del Per. Ind. **Valter Cappellaro**, dipendente dell'impresa Esecutrice Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., che il Consorzio Innova Soc. Coop. ha nominato, mediante delega allegata, per la direzione della commessa, come previsto da art. 3 commi 1-2-3 del Capitolato Speciale. Il Per. Ind. **Valter Cappellaro** precisa, sin d'ora, quale suo delegato per la coordinazione dell'esecuzione delle attività relative al servizio e riguardanti la gestione della presente convenzione il Sig. **Marco Zucchi**, dipendente dell'impresa Esecutrice Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., in qualità di Preposto alla Gestione Tecnica, come da delega allegata.

Tramite il "Responsabile di Commessa" viene assicurata la gestione coordinata della Convenzione, l'organizzazione dei servizi e la gestione tecnica al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il "Responsabile di Commessa" è il responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento del contratto; allo stesso è delegata la funzione di:

- Programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività operative previste;
- Controllo sul livello delle prestazioni e servizi erogati e sulla contabilità;
- Supervisione del processo di fatturazione;
- Adempimento degli obblighi contrattuali in materia di raccolta e gestione dei dati e delle informazioni ai fini della rendicontazione nei confronti dell'Amministrazione e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite.

5. Elenco Immobili

Codice Edificio	Num. Edifici	Denominazione Edificio	Indirizzo	Comune	Cap	Pro
RAFVG3_1001_001	001	Condominio Via Beccaria, 6	Via C. Beccaria, 6	Trieste	34133	TS
RAFVG3_1001_002	002	Condominio Via Manzoni, 8	Via A. Manzoni, 8	Trieste	34138	TS
RAFVG3_1001_003	003	Condominio Via Piccardi, 51	Via Piccardi, 51	Trieste	34138	TS

6. Configurazione dei servizi e dati di consistenza

In questo capitolo viene indicato un quadro sintetico dei servizi richiesti in base alle esigenze rilevate in fase di sopralluogo e manifestate dall'Amministrazione.

6.2. Dati consistenza

Nell'allegato n. 13.1 vengono riportati i dati di consistenza rilevati in fase di sopralluogo per i servizi richiesti dall'Amministrazione.

7. Dettaglio delle attività ordinarie

Per ogni servizio proposto verranno indicate le attività ordinarie tenendo conto delle prestazioni minime standard, di cui all'Allegato 1 "Guida manutenzione programmata" del Capitolato Speciale, nonché delle personalizzazioni richieste dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda le attività, la loro frequenza, il luogo e l'oggetto in cui va effettuata si fa riferimento alle schede allegate riferite ad ogni singolo edificio/impianto oggetto della richiesta e indentificate nell'allegato n. 13.2.

In relazione alle risorse necessarie per l'esecuzione delle attività ci atteniamo a quanto indicato di seguito: Le attrezzature e gli strumenti utili allo svolgimento dei Servizi previsti in Convenzione saranno adeguati alle necessità ed alle tipologie dei relativi ordinativi previsti, e ne sarà garantita costantemente la scorta minima al fine di assicurare la massima celerità negli interventi e la continuità dei Servizi.

La tabella seguente riporta la tipologia di attrezzature standard in dotazione al personale operativo. Il sistema di gestione prevede che ogni addetto ai servizi manutentivi disponga, e sia quindi responsabile della relativa cura e manutenzione, di un corredo standard di attrezzature e di Dispositivi di Protezione (DPI), costituenti la dotazione individuale di ciascun manutentore impegnato nello svolgimento dei servizi, specifici per la mansione e il tipo di attività cui deve dare esecuzione e utilizzati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

In questa sede, per necessità di sintesi, è riportato un elenco di base non esaustivo delle attrezzature in dotazione al personale operativo per gli interventi sugli impianti termoidraulici, elettrici e meccanici. Si precisa, tuttavia, che le Imprese Consorziato Esecutrici dispongono di un completo ed avanzato parco tecnologico di attrezzature e strumentazioni che metteranno a disposizione del contratto all'insorgere di necessità legate all'erogazione di ciascuno dei servizi previsti.

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERATIVO		
Manutentore	Tipologia	Attrezzatura
Termoidraulico	Attrezzature	Giratubi DIA 1,5", 1",2", chiave a rullino mm. 305, tagliatubo per rame DIA 32 mm+ rotelle di ricambio, serie chiavi fisse 6-32 12 pezzi, serie chiavi stella 6-32 12 pezzi, serie chiavi esagonali 2,5-8 (brugola), avvolgicavo con prolunga, pinza regolabile mm. 300, pinza univ. isolata mm. 195, cesoia per lamiere mm. 200, forbice per elettricisti, flessometro 3 mt., cacciavite piccolo taglio 2,5 mm. X 50, cacciavite medio 3,2 mm. X 125, cacciavite grande 5,3 mm. X 125, cacciavite croce 3,5 mm. X 60, cacciavite croce 5 mm. X 75, seri scalpelli, archetto per seghetto più lame, borsa cuoio per idraulico con tracolla, piombo da muratore, chiave manovra per detti, tagliatubi per ferro fino a 2" + rotelle, punte ferro 2.3.4.5.6.8.10.12 con cassetina, portalamпада con 10 m. cavo a norma, spazzola acciaio, oliatore, ingrassatore, set saldatura autogena, set saldatura elettrica, set filiera, trapano, smerigliatrice, lima piatta, martello g.400, livella mm.400, chiave scalino valvole radiatori
	Strumentazione di misura e controllo	Tester, pinza amperometrica, pump-test, analizzatore combustione elettronico a norma UNI CIG CTI 10389
	Dispositivi di protezione individuale (DPI) ed attrezzature antinfortunistiche	Elmetto antiurto, elettricamente isolato fino a 440 v, occhiali con protezione laterale, scarpe antinfortunistiche
Elettricista,	Attrezzature	Borsa in cuoio con tracolla, martello, serie completa di chiavi fisse, pinze spelafili, serie di cacciaviti, forbici isolate, serie di pinze isolate elettricamente (di varie misure e forme), pinza per capicorda, bomboletta di spray detergente, lampada portatile conforme alle norme, spruzzatore di aria compressa, trapano con serie di punte, chiavi a brugola, prolunga con avvolgicavo, seghetto a brugola, saldatore elettrico.

Elettrotecnico, Ascensorista, Frigorista	Strumentazione di misura e controllo	Tester, pinza amperometrica, cercafughe gas frigoriferi
	Dispositivi di protezione individuale (DPI) ed attrezzature antinfortunistiche	Elmetto antiurto, elettricamente isolato fino a 440 v, scarpe antinfortunistiche
Addetto impianti antincendio	Attrezzature	Bomboletta cercafughe per verifica perdite su linee pneumatiche di pilotaggio, attacchi valvole/prese per manometri e pressostati, attacchi bombole/valvole, carrelli per la movimentazione bombole in sicurezza, giratubi DIA 1,5", 1",2", chiave a rullino mm. 305, serie chiavi fisse 6-32 12 pezzi, serie chiavi stella 6-32 12 pezzi, serie chiavi esagonali 2,5-8 (brugola), avvolgicavo con prolunga, pinza regolabile mm. 300, pinza universale isolata mm. 195, cacciavite piccolo taglio 2,5 mm. X 50, cacciavite medio 3,2 mm. X 125, cacciavite grande 5,3 mm. X 125, cacciavite croce 3,5 mm. X 60, cacciavite croce 5 mm. X 75, borsa cuoio con tracolla, punte ferro 2.3.4.5.6.8.10.12 con cassetina, carta vetrata, spazzola acciaio, trapano, smerigliatrice, lima piatta, martello gr. 400, livella mm. 400.
	Strumentazione di misura e controllo	Multimetro, manometro campione per verifica manometri presenti e controllo/taratura pressostati
	Dispositivi di protezione individuale (DPI) ed attrezzature antinfortunistiche	Elmetto antiurto, elettricamente isolato fino a 440 v, occhiali con protezione laterale, scarpe antinfortunistiche

Relativamente alla gestione ambientale che l'Impresa Aggiudicataria, in coordinamento con le Imprese Consorziato Esecutrici, intende mettere a disposizione della commessa una figura professionale con specifici compiti di stesura delle procedure di ispezione e controllo dell'operato sia delle Imprese Consorziato Esecutrici sia delle imprese che operano per conto dell'Impresa Aggiudicataria nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) necessari per adempiere a quanto stabilito dal DM 23/06/2022 n. 256, G.U. n. 183 del 06/08/2022 in vigore dal 04/12/2022.

8. Attività di manutenzione per adeguamenti funzionali e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti proposte dal Fornitore e rilevate in fase di sopralluogo iniziale e/o indicate dall'Amministrazione

Si premette che, considerata l'impossibilità di effettuare in via preliminare il rilievo degli edifici/impianti in modo puntuale di anomalie e/o guasti, ci si riserva, sin d'ora, di effettuare le verifiche tecnico/funzionali del sistema edificio/impianto in modo capillare e analitico, solo dopo la presa in carico dei medesimi edifici/impianti. Le verifiche verranno effettuate durante i **primi due mesi** di servizio, in cui verranno eseguite tutte le prove funzionali degli impianti/edifici e/o controlli delle strutture orizzontali e verticali (tetti, serramenti, opere lignee, murature, controsoffitti, ecc.) oggetto del servizio richiesto. Dette anomalie/criticità verranno evidenziate nel **verbale di monitoraggio** che sarà redatto alla scadenza del **secondo mese** di servizio, i quali formeranno parte integrante del presente PdA.

Si precisa che in questa fase, verranno evidenziate nel PdA solo le criticità che sono state riscontrate durante l'esecuzione dei sopralluoghi e/o comunicate direttamente dall'Amministrazione.

La quantificazione dei vari interventi verrà computata di volta in volta secondo le esigenze dell'Amministrazione nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale.

Per quanto riguarda la presenza di amianto, ai sensi dell'art. 12. del D.P.R. 8/08/1994 e normative affini, nelle strutture e sugli impianti oggetto della richiesta preliminare di fornitura, si richiede la documentazione relativa alle verifiche eseguite per ogni edificio/impianto.

8.1. Criticità riscontrate in fase di sopralluogo

Non sono state rilevate criticità di rilievo sia sulla parte meccanica che elettronica, ma ci si riserva di effettuare una valutazione tecnico funzionale più approfondita dopo la presa in carico degli impianti.

9. **Calendario Lavorativo**

9.1. **Tempi di realizzazione degli interventi**

L'Impresa Aggiudicataria in coordinamento con le Imprese Consorziato Esecutrici garantirà una efficace gestione delle richieste di intervento attraverso una struttura organizzativa ed operativa di Pronto Intervento e Reperibilità.

Le squadre d'intervento saranno coordinate dal Responsabile di Commessa o suo delegato, con il supporto del Supervisore per l'Amministrazione Contraente, e garantiranno la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana (festività infrasettimanali e domeniche comprese).

A seguito della segnalazione di una emergenza o di una urgenza, la squadra si attiverà per erogare l'intervento richiesto in modo tale da non ostacolare né ritardare il normale svolgimento delle attività quotidiane programmate, evitando di costituire intralcio o disagio agli utenti o al personale dell'Amministrazione.

Il Responsabile di Commessa o suo delegato, supportato dal Supervisore, informerà costantemente gli addetti in merito a eventuali modifiche alle strutture e agli ambienti presso i quali viene svolto il servizio, in modo tale da mantenerli sempre aggiornati sulle specificità dell'Ente/Amministrazione al fine di ridurre i tempi di intervento durante le emergenze. A supporto delle squadre di Pronto Intervento, la struttura organizzativa del Consorzio Innova in coordinamento con le Imprese: CPL Concordia, Cristoforetti Sevizi Energia, SP Group e Radar, potrà, inoltre, contare sulla presenza di un adeguato numero di appalti gestiti nei territori afferenti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che garantiranno la continuità del servizio e il rispetto delle condizioni di erogazione previste dal Capitolato Speciale in caso di emergenze o urgenze assicurando la disponibilità costante di un ampio bacino di risorse umane e in caso di indisponibilità di personale dovuta ad assenze improvvise.

9.2. **Gestione degli interventi**

Per la gestione delle richieste, l'Impresa Aggiudicataria in coordinamento con le Imprese Consorziato Esecutrici si avvarrà di:

- Call/Contact Center, operativo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, munito di numero telefonico dedicato che verrà comunicato alla consegna degli edifici/impianti;
- Squadre di Pronto intervento e Reperibilità dedicate sul territorio;
- Risorse tecnologiche e attrezzature idonee al raggiungimento degli obiettivi dell'Appalto.

A fronte del verificarsi di una problematica la cui soluzione richieda l'intervento di una squadra di manutentori, la relativa richiesta di intervento potrà essere inoltrata dai Responsabili/Referenti dell'Amministrazione Contraente al numero dedicato del Call/Contact Center. Nella fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00 la richiesta sarà inviata alle Sale Operative delle Imprese Esecutrici che gestiscono i vari tecnici, mentre al di fuori di tale fascia oraria, le richieste saranno gestite dalla struttura di Call/Contact Center e inviate direttamente ai tecnici reperibili.

Gli operatori di Call/Contact Center che ricevono la chiamata provvederanno ad accertarsi sulle caratteristiche della problematica, segnalata dall'utente, acquisendo le seguenti informazioni:

- data e ora della chiamata;
- nominativo e numero telefonico di riferimento;
- luogo in cui si è verificato il problema;
- descrizione dell'anomalia;
- presenza o meno di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle normali attività lavorative;
- eventuali fasce orarie di indisponibilità dei locali dell'Ente/Amministrazione

Le informazioni raccolte consentiranno agli operatori della Sala Operativa di avere immediatamente evidenza delle informazioni necessarie per definire il livello di emergenza/urgenza o meno dell'intervento.

9.3. Chiusura della Richiesta d'Intervento

Una volta terminato l'intervento i tecnici compileranno un report cartaceo e/o digitale che verrà inviato alla Sala Operativa delle Imprese Esecutrici, affinché possano procedere alla registrazione, all'interno del Sistema Informativo, dei dati delle lavorazioni effettuate.

I Responsabili/Referenti dell'Amministrazione Contraente potranno verificare le varie fasi della richiesta tramite la consultazione del Sistema Informativo.

La squadra che effettua l'intervento compila il report contenente i seguenti dati:

- numero della segnalazione;
- dati del richiedente;
- dati identificativi dell'immobile (denominazione, indirizzo);
- descrizione dell'anomalia o della problematica;
- descrizione delle lavorazioni effettuate;
- data e ora di inizio e di fine esecuzione dell'attività risolutiva;
- ore di manodopera, materiali e attrezzature impiegate (necessarie alla contabilizzazione);
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

I dati verranno inseriti nel Sistema Informativo, e concorreranno a costruire lo storico dell'anagrafica degli interventi.

Le suddette attività avranno il seguente corso:

- Chiusura "A CANONE" se l'attività rientra nelle normali attività manutentive;
- Chiusura "EXTRA CANONE" se l'attività è di tipo "indifferibile" con contabilizzazione a consuntivo con o senza applicazione della franchigia;
- Redazione di un preventivo "EXTRA CANONE".

9.4. Conduzione Impianti

L'Impresa Aggiudicataria in coordinamento con le Imprese Consorziato Esecutrici garantisce, oltre al servizio di Reperibilità e Pronto Intervento, l'attività di conduzione degli impianti elettrici, sicurezza e controllo accessi, riscaldamento e raffrescamento, gestiti da sistemi di programmazione oraria locale o remota, al fine di assicurare la continuità di funzionamento.

Il calendario di accensione/spengimento degli impianti deve essere comunicato dal Supervisore almeno 20 (venti) giorni prima della loro attivazione/chiusura, tale servizio viene inteso compreso nell'attività "A CANONE".

Le eventuali variazioni di orario dovranno essere comunicate tempestivamente entro 48 ore dalla loro attivazione. In caso di impianti telecontrollati le variazioni dovranno pervenire con un preavviso minimo di 12 ore, e si intendono remunerate in attività "EXTRA CANONE" senza rientrare nella franchigia. Le richieste di variazione degli orari che non rispettano le casistiche precedenti oltre al costo dell'operatore saranno soggette anche a quanto previsto nell'art. 5.5 comma 5 del Capitolato Speciale.

Tutte le anomalie o stati di pericolo, che possono portare a problemi funzionali dell'impianto, verranno prontamente segnalate al Supervisore.

10. Prestazioni e condizioni comuni a tutti i Servizi

Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale che, anche se non materialmente allegato al Piano dettagliato delle Attività, ne forma parte integrante e sostanziale. Per comodità, tuttavia, si riportano di seguito, in sintesi ed in stralcio, alcune definizioni.

Le attività si suddividono in due categorie: “A Canone” ed “Extra-Canone”.

“**A Canone**” rientrano in tale tipologia tutte le attività ordinarie periodiche e continuative previste nel Piano dettagliato delle Attività e nel conseguente Piano delle Manutenzioni (meglio descritte all’art. 5.7 del Capitolato Speciale). Gli “interventi manutentivi”, sono prevalentemente di tipo riparativo (art. 6.1 punto 4 comma 3) che per caratteristiche e dimensioni si possono definire “ordinari”, in quanto sono quelli di modesta dimensione e/o valore tecnologico, volti a ripristinare la funzionalità dei componenti e degli immobili.

Le attività a canone sono autorizzate e pianificate nel tempo per ciascuna Unità di Gestione in accordo con il Supervisore. Tali attività diventano esecutive senza necessità di ulteriore approvazione e vengono remunerate con il corrispettivo economico periodico determinato in sede di gara.

“**Extra-Canone**” sono quelle attività/prestazioni/opere a carattere straordinario non rientranti nelle prestazioni corrisposte a canone, atte a risolvere problemi non correnti di funzionalità e per conseguire il miglioramento della prestazione, ed individuate in sede di monitoraggio (art. 6.3) di edifici ed impianti (nel periodo di durata della convenzione) e quindi segnalate/proposte dal Fornitore e/o su segnalazione/richiesta dell’Amministrazione Contraente. Il corrispettivo è determinato in base ai prezzi degli Elenchi Prezzi Unitari contenuti nei Listini di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale a cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara. Il valore per i servizi di manutenzione Extra-Canone, che l’Amministrazione Contraente destina a “consumo”, viene calcolato sull’intero importo dell’attività “A Canone” convenzionato sino al limite del 75%.

“**Franchigia**” a carico del Fornitore (art. 6.2), costituisce il limite economico al di sotto del quale le attività straordinarie di ripristino e manutenzione a guasto non devono essere compensate extra-canone perché risultano a carico del Fornitore e quindi comprese nel canone.

Nel caso in cui l’importo di tali attività straordinarie sia superiore alla “Franchigia”, l’Amministrazione Contraente è tenuta a retribuire l’Impresa Aggiudicataria solo per l’importo eccedente quello della franchigia stessa. Per tanto la “Franchigia” si applica a tutte le attività e gli interventi di ripristino e manutenzione a guasto di tipo riparativo fino al limite di spesa di €. 500,00 per singolo intervento. Diversamente, non si applica la “Franchigia” a quelle attività extra canone, intese quali attività non ordinarie e non programmabili in fase di definizione del Piano Dettagliato delle Attività che, durante l’esercizio del servizio, verranno richieste dall’Amministrazione o segnalate/proposte dall’Impresa Aggiudicataria in coordinamento con le Imprese Consorziate Esecutrici.

11. Richieste di Sub-Appalto

L’Impresa Aggiudicataria in coordinamento con le Imprese Consorziate Esecutrici, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta ed in relazione ai servizi che l’Amministrazione Contraente intende convenzionare, eseguirà le attività dei servizi/lavori con le proprie maestranze, riservandosi, come dichiarato in sede di offerta e nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., di affidare in subappalto, qualora se ne rendesse necessario, in misura non superiore al 49,90% dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

- manutenzione impianti elettrici;
- manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi;
- manutenzione impianti idrico-sanitario;
- manutenzione impianti di riscaldamento;
- manutenzione impianti di raffrescamento;
- manutenzione impianti elevatori;
- manutenzione impianti e attrezzature antincendio;
- piccolo mantenimento edile;
- manutenzioni extra canone su tutti i servizi richiesti;

connesse all'esecuzione dell'oggetto della gara.

Fermo quanto sopra, saranno utilizzati per specifiche attività relative ai servizi attivati, eventuali "Contratti Continuativi di Cooperazione, servizio o forniture" ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera d del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, ed in particolare i contratti con le seguenti imprese (vedi allegato n. 13.5):

- Fass srl contratto del 29.09.2020
- R.i.m.a.co. snc contratto del 18.09.2020

12. Corrispettivi per le attività ordinarie

A seguito della Richiesta Preliminare di Fornitura, nella quale l'Amministrazione Contraente ha evidenziato i servizi che intende convenzionare, sono stati redatti e resi evidenti nelle tabelle sotto riportate i corrispettivi annui e totali in relazione al numero di mensilità richieste (48 mesi):

Riepilogo importi servizi attivati:

Descrizione Servizi	Importo Mensile	Importo Annuo	Importo Totale
Servizi "A CANONE"			
ANAGRAFICA TECNICA	-	-	-
IMPIANTI ELETTRICI	-	-	-
IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	-	-	-
IMPIANTI IDRICO - SANITARI	-	-	-
IMPIANTI di RISCALDAMENTO	-	-	-
IMPIANTI di RAFFRESCAMENTO	-	-	-
IMPIANTI ELEVATORI	189,38	2.272,50	9.090,00
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO	-	-	-
PICCOLO MANTENIMENTO EDILE	-	-	-
Sommano	189,38	2.272,50	9.090,00
Servizi "A CONSUMO"			
EXTRA CANONE del 75%	142,03	1.704,38	6.817,50
Totale escluso IVA	331,41	3.976,88	15.907,50
Oneri per la sicurezza del 3% su attività A CANONE	5,68	68,18	272,70
IVA al 22%	74,16	889,91	3.559,64
Totale complessivo	411,25	4.934,96	19.739,84

Riepilogo suddivisione annuale importi servizi attivati:

Descrizione Servizi	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
Servizi "A CANONE"						
ANAGRAFICA TECNICA	-	-	-	-	-	-
IMPIANTI ELETTRICI	-	-	-	-	-	-
IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	-	-	-	-	-	-
IMPIANTI IDRICO - SANITARI	-	-	-	-	-	-
IMPIANTI di RISCALDAMENTO	-	-	-	-	-	-
IMPIANTI di RAFFRESCAMENTO	-	-	-	-	-	-
IMPIANTI ELEVATORI	1.136,25	2.272,50	2.272,50	2.272,50	1.136,25	9.090,00
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO	-	-	-	-	-	-
PICCOLO MANTENIMENTO EDILE	-	-	-	-	-	-
Sommano	1.136,25	2.272,50	2.272,50	2.272,50	1.136,25	9.090,00
Servizi "A CONSUMO"						
EXTRA CANONE del 75%	852,19	1.704,38	1.704,38	1.704,38	852,19	6.817,50
Totale escluso IVA	1.988,44	3.976,88	3.976,88	3.976,88	1.988,44	15.907,50
Oneri per la sicurezza del 3% su attività A CANONE	34,09	68,18	68,18	68,18	34,09	272,70
IVA al 22%	444,96	889,91	889,91	889,91	444,96	3.559,64
Totale complessivo	2.467,48	4.934,96	4.934,96	4.934,96	2.467,48	19.739,84

13. Elenco allegati

13.1. *Elenco dati consistenza rilevati;*

13.2. *Dettaglio delle attività ordinarie;*

13.3. *Corrispettivi attività "A Canone" e "Extra Canone" suddivisi per Edificio/Impianto;*

13.4. *Deleghe;*

13.5. *Copia Contratti Continuativi di Collaborazione.*

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI	
Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato	cuc@certregione.fvg.it cuc@regione.fvg.it https://cucsa.regione.fvg.it tel + 39 040 377 2334 I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Lotto n. 1

CIG Principale: B12FC7F3C3

CIG Derivato: _____

Impresa Aggiudicataria:



CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via Giovanni Papini, 18
40128 Bologna (BO)
Cod. Fisc. e P.IVA: 03539261200
Tel.: 051 438 8811
E-mail: info@consorzioinnova.it
PEC: consorzio.innova@legalmail.it

**Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle
Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 3^ ed.
[codice iniziativa: 23PGR158]**

PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

[Art. 4.2 del Capitolato Speciale]

Allegato 13.1

ELENCO DATI CONSISTENZA RILEVATI

Imprese Consorziare Esecutrici:



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via A. Grandi, 39
41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Cod. Fisc. e P.IVA: 00154950364
Tel.: 0535 61 61 11
E-mail: info@cpl.it
PEC: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it



CRISTOFORETTI

Servizi Energia S.p.A.

Sede Legale:

Via G. di Vittorio, 3
38015 Lavis (TN)
Cod. Fisc. e P.IVA: 01510980228
Tel.: 0461 241 440
E-mail: info@cristoforetti.com
PEC: cristoforettiser@pec.it



RADAR S.r.l.

Sede Legale:

Viale della Navigazione Interna, 133
35027 Noventa Padovana (PD)
Cod. Fisc. e P.IVA: 03369430289
Tel.: 049 780 3904
E-mail: radar@radarsrl.it
PEC: radarsrl@nipec.it



SP GROUP S.r.l.

Sede Legale:

Via Caboto, 20
34147 Trieste (TS)
Cod. Fisc. e P.IVA: 01298050327
Tel.: 040 246 12477
E-mail: info@spgroupsrl.com
PEC: spgroup.srl@legalmail.it

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI e SISTEMI INFORMATIVI	
Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato	cuc@certregione.fvg.it cuc@regione.fvg.it https://cucsa.regione.fvg.it tel + 39 040 377 2334 I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Lotto n. 1

CIG Principale: B12FC7F3C3

CIG Derivato:

Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 3^ ed.
[codice iniziativa: 23PGR158]

PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

[Art. 4.2 del Capitolato Speciale]

Allegato 13.2

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE

Impresa Aggiudicataria:



CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via Giovanni Papini, 18
40128 Bologna (BO)
Cod. Fisc. e P.IVA: 03539261200
Tel.: 051 438 8811
E-mail: info@consorzioinnova.it
PEC: consorzio.innova@legalmail.it

Imprese Consorziare Esecutrici:



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via A. Grandi, 39
41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Cod. Fisc. e P.IVA: 00154950364
Tel.: 0535 61 61 11
E-mail: info@cpl.it
PEC: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it



CRISTOFORETTI

Servizi Energia S.p.A.

Sede Legale:

Via G. di Vittorio, 3
38015 Lavis (TN)
Cod. Fisc. e P.IVA: 01510980228
Tel.: 0461 241 440
E-mail: info@cristoforetti.com
PEC: cristoforettiser@pec.it



RADAR S.r.l.

Sede Legale:

Viale della Navigazione Interna, 133
35027 Noventa Padovana (PD)
Cod. Fisc. e P.IVA: 03369430289
Tel.: 049 780 3904
E-mail: radar@radarsrl.it
PEC: radarsrl@nipec.it



SP GROUP S.r.l.

Sede Legale:

Via Caboto, 20
34147 Trieste (TS)
Cod. Fisc. e P.IVA: 01298050327
Tel.: 040 246 12477
E-mail: info@spgroupsrl.com
PEC: spgroup.srl@legalmail.it



DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 4.2 comma 2.2 del Capitolato Tecnico

Imprese Esecutrici:

CPL Concordia
CRISTOFORRETTI S.E.

RADAR srl

SP GROUP srl

Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 3^a edizione.

Cod. Commessa Ente / Amministrazione

RAFG3_1001 ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "I. T. I. S."

Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste (TS)

Cod. Edificio Denominazione Edificio

RAFG3_1001_001 Condominio Via Beccaria, 6

Via C. Beccaria, 6 - 34133 Trieste (TS)

7.6.		IEL	IMPIANTI ELEVATORI		
Articolo Cap. Tec.	Codice Servizio	Attività Ispettiva e di Verifica per Tipologia di Servizio		Frequenza Minima da Allegato 1 al Capitolato Tecnico	Qualifica Operatore
	IEL.1.1.1	Verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.2	Verifica minuta delle funi, delle catene e dei loro attacchi		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.3	Verifica funzionalità gruppo valvole ed eventuale ripristino		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.4	Verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti con la terra		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.5	Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto prescritto dalla legge da conservarsi anche nel locale cabina		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1	Verifiche Impianti elevatori - Riferimento D.P.R. 162/99			
	IEL.1.0	IMPIANTI ELEVATORI Cat. A e B		Semestrale	
	IEL.2.1.1	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione delle parti costituenti il macchinario di sollevamento (argano) o la centralina idraulica ed il sistema cilindro/pistone		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.2.1.2	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione delle tubazioni di mandata dell'olio e relativi raccordi, compresa la sostituzione delle tubazioni di mandata dell'olio alla data di scadenza impressa sul tubo stesso		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.2.1	Verifica dell'impianto meccanico			
	IEL.2.0	IMPIANTO MECCANICO		Bimestrale	
	IEL.3.1.1	Verifica ed eventuale ripristino dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.2	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione dei componenti del quadro elettrico di manovra		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.3	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione dell'alimentatore d'allarme		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.4	Verifica ed eventuale ripristino del funzionamento del segnale acustico d'allarme		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.5	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione dell'apparecchio citofonico di collegamento tra cabina e locale macchine		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.6	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione del sistema di comunicazione bidirezionale (quando presente)		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.7	Verifica dell'esistenza dell'impianto di terra, rilievo dei valori di terra		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.8	Verifica del coordinamento con interruttore differenziale ed eventuale ripristino di malfunzionamenti, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1	Verifica dell'impianto elettrico, impianto di allarme e sistema di emergenza			
	IEL.3.0	IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO DI ALLARME E SISTEMA DI EMERGENZA		Bimestrale	
	IEL.4.1.1	Verifica del regolare funzionamento delle porte dei piani e dei relativi dispositivi di controllo e di blocco, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.4.1.2	Controllo delle fermate ai piani con eventuale taratura del relativo livello di fermata		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.4.1.3	Controllo funzionale delle pulsantiere di piano e di cabina, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.4.1	Verifica ed eventuale ripristino del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici per l'accesso alla cabina			
	IEL.4.0	DISPOSITIVI MECCANICI ED ELETTRICI PER L'ACCESSO CABINA		Bimestrale	
	IEL.5.1.1	Verifica ed eventuale ripristino dello stato di conservazione guide con relativo ingrassaggio, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.5.1.2	Controllo ed eventuale ripristino o sostituzione della segnaletica obbligatoria sia all'interno della cabina, sia del locale macchine e nel vano corsa, con relativo aggiornamento (marcatura delle funi in corrispondenza dei piani, istruzioni per manovre di emergenza, matricola, portata, elenco nominativi depositari delle chiavi di accesso al locale macchine, etc.)		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.5.1	Verifica locali tecnici, cabina passeggeri e vano corsa			
	IEL.5.0	LOCALI TECNICI, CABINA PASSEGGERI E VANO CORSA		Bimestrale	
	IEL.6.1.1	Verifica di tutta la documentazione esistente presente all'interno del locale tecnico		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.6.1.2	Fornitura del fascicolo aggiuntivo al libretto matricolare		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.6.1	Verifica documentazione tecnica			
	IEL.6.0	DOCUMENTAZIONE TECNICA		Bimestrale	



Consorzio Innova

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 4.2 comma 2.2 del Capitolato Tecnico

Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 3^a edizione.

Imprese Esecutrici:

CPL Concordia
CRISTOFORRETTI S.E.

RADAR srl
SP GROUP srl

Cod. Commessa RAFG3_1001	Ente / Amministrazione ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "I. T. I. S." Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste (TS)
------------------------------------	--

Cod. Edificio RAFG3_1001_001	Denominazione Edificio Condominio Via Beccaria, 6 Via C. Beccaria, 6 - 34133 Trieste (TS)
--	---

7.6.		IEL		IMPIANTI ELEVATORI		
Articolo Cap. Tec.	Codice Servizio	Attività Manutentiva per Tipologia di Servizio	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	FREQUENZA	Qualifica Operatore	
	IEL.2.1.2	Pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio delle parti mobili, con fornitura dei relativi materiali di consumo	X	Bimestrale		
	IEL.2.1	Manutenzione dei dispositivi di regolazione automatica	X			
	IEL.2.0	IMPIANTO MECCANICO	X			



DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 4.2 comma 2.2 del Capitolato Tecnico

Imprese Esecutrici:

CPL Concordia
CRISTOFORRETTI S.E.

RADAR srl

SP GROUP srl

Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 3^a edizione.

Cod. Commessa Ente / Amministrazione

RAFG3_1001 ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "I. T. I. S."

Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste (TS)

Cod. Edificio Denominazione Edificio

RAFG3_1001_002 Condominio Via Manzoni, 8

Via A. Manzoni, 8 - 34138 Trieste (TS)

7.6.		IEL	IMPIANTI ELEVATORI		
Articolo Cap. Tec.	Codice Servizio	Attività Ispettiva e di Verifica per Tipologia di Servizio		Frequenza Minima da Allegato 1 al Capitolato Tecnico	Qualifica Operatore
	IEL.1.1.1	Verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.2	Verifica minuta delle funi, delle catene e dei loro attacchi		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.3	Verifica funzionalità gruppo valvole ed eventuale ripristino		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.4	Verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti con la terra		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.5	Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto prescritto dalla legge da conservarsi anche nel locale cabina		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1	Verifiche Impianti elevatori - Riferimento D.P.R. 162/99			
	IEL.1.0	IMPIANTI ELEVATORI Cat. A e B		Semestrale	
	IEL.2.1.1	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione delle parti costituenti il macchinario di sollevamento (argano) o la centralina idraulica ed il sistema cilindro/pistone		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.2.1.2	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione delle tubazioni di mandata dell'olio e relativi raccordi, compresa la sostituzione delle tubazioni di mandata dell'olio alla data di scadenza impressa sul tubo stesso		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.2.1	Verifica dell'impianto meccanico			
	IEL.2.0	IMPIANTO MECCANICO		Bimestrale	
	IEL.3.1.1	Verifica ed eventuale ripristino dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.2	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione dei componenti del quadro elettrico di manovra		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.3	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione dell'alimentatore d'allarme		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.4	Verifica ed eventuale ripristino del funzionamento del segnale acustico d'allarme		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.5	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione dell'apparecchio citofonico di collegamento tra cabina e locale macchine		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.6	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione del sistema di comunicazione bidirezionale (quando presente)		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.7	Verifica dell'esistenza dell'impianto di terra, rilievo dei valori di terra		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.8	Verifica del coordinamento con interruttore differenziale ed eventuale ripristino di malfunzionamenti, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1	Verifica dell'impianto elettrico, impianto di allarme e sistema di emergenza			
	IEL.3.0	IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO DI ALLARME E SISTEMA DI EMERGENZA		Bimestrale	
	IEL.4.1.1	Verifica del regolare funzionamento delle porte dei piani e dei relativi dispositivi di controllo e di blocco, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.4.1.2	Controllo delle fermate ai piani con eventuale taratura del relativo livello di fermata		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.4.1.3	Controllo funzionale delle pulsantiere di piano e di cabina, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.4.1	Verifica ed eventuale ripristino del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici per l'accesso alla cabina			
	IEL.4.0	DISPOSITIVI MECCANICI ED ELETTRICI PER L'ACCESSO CABINA		Bimestrale	
	IEL.5.1.1	Verifica ed eventuale ripristino dello stato di conservazione guide con relativo ingrassaggio, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.5.1.2	Controllo ed eventuale ripristino o sostituzione della segnaletica obbligatoria sia all'interno della cabina, sia del locale macchine e nel vano corsa, con relativo aggiornamento (marcatore delle funi in corrispondenza dei piani, istruzioni per manovre di emergenza, matricola, portata, elenco nominativi depositari delle chiavi di accesso al locale macchine, etc.)		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.5.1	Verifica locali tecnici, cabina passeggeri e vano corsa			
	IEL.5.0	LOCALI TECNICI, CABINA PASSEGGERI E VANO CORSA		Bimestrale	
	IEL.6.1.1	Verifica di tutta la documentazione esistente presente all'interno del locale tecnico		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.6.1.2	Fornitura del fascicolo aggiuntivo al libretto matricolare		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.6.1	Verifica documentazione tecnica			
	IEL.6.0	DOCUMENTAZIONE TECNICA		Bimestrale	



Consorzio Innova

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 4.2 comma 2.2 del Capitolato Tecnico

Imprese Esecutrici:

CPL Concordia
CRISTOFORETTI S.E.

RADAR srl
SP GROUP srl

Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 3^a edizione.

Cod. Commessa RAFG3_1001	Ente / Amministrazione ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "I. T. I. S." Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste (TS)
Cod. Edificio RAFG3_1001_002	Denominazione Edificio Condominio Via Manzoni, 8 Via A. Manzoni, 8 - 34138 Trieste (TS)

7.6.		IEL		IMPIANTI ELEVATORI		
Articolo Cap. Tec.	Codice Servizio	Attività Manutentiva per Tipologia di Servizio	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	FREQUENZA	Qualifica Operatore	
	IEL.2.1.2	Pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio delle parti mobili, con fornitura dei relativi materiali di consumo	X	Bimestrale		
	IEL.2.1	Manutenzione dei dispositivi di regolazione automatica	X			
	IEL.2.0	IMPIANTO MECCANICO	X			



Consorzio Innova

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 4.2 comma 2.2 del Capitolato Tecnico

Imprese Esecutrici:

CPL Concordia
CRISTOFORRETTI S.E.

RADAR srl

SP GROUP srl

Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 3^a edizione.

Cod. Commessa Ente / Amministrazione

RAFG3_1001 ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "I. T. I. S."

Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste (TS)

Cod. Edificio Denominazione Edificio

RAFG3_1001_003 Condominio Via Piccardi, 51

Via Piccardi, 51 - 34138 Trieste (TS)

7.6.		IEL	IMPIANTI ELEVATORI		
Articolo Cap. Tec.	Codice Servizio	Attività Ispettiva e di Verifica per Tipologia di Servizio		Frequenza Minima da Allegato 1 al Capitolato Tecnico	Qualifica Operatore
	IEL.1.1.1	Verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.2	Verifica minuta delle funi, delle catene e dei loro attacchi		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.3	Verifica funzionalità gruppo valvole ed eventuale ripristino		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.4	Verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti con la terra		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1.5	Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto prescritto dalla legge da conservarsi anche nel locale cabina		Semestrale	Ascensorista
	IEL.1.1	Verifiche Impianti elevatori - Riferimento D.P.R. 162/99			
	IEL.1.0	IMPIANTI ELEVATORI Cat. A e B		Semestrale	
	IEL.2.1.1	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione delle parti costituenti il macchinario di sollevamento (argano) o la centralina idraulica ed il sistema cilindro/pistone		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.2.1.2	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione delle tubazioni di mandata dell'olio e relativi raccordi, compresa la sostituzione delle tubazioni di mandata dell'olio alla data di scadenza impressa sul tubo stesso		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.2.1	Verifica dell'impianto meccanico			
	IEL.2.0	IMPIANTO MECCANICO		Bimestrale	
	IEL.3.1.1	Verifica ed eventuale ripristino dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.2	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione dei componenti del quadro elettrico di manovra		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.3	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione dell'alimentatore d'allarme		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.4	Verifica ed eventuale ripristino del funzionamento del segnale acustico d'allarme		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.5	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione dell'apparecchio citofonico di collegamento tra cabina e locale macchine		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.6	Verifica ed eventuale ripristino/sostituzione del sistema di comunicazione bidirezionale (quando presente)		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.7	Verifica dell'esistenza dell'impianto di terra, rilievo dei valori di terra		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1.8	Verifica del coordinamento con interruttore differenziale ed eventuale ripristino di malfunzionamenti, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.3.1	Verifica dell'impianto elettrico, impianto di allarme e sistema di emergenza			
	IEL.3.0	IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO DI ALLARME E SISTEMA DI EMERGENZA		Bimestrale	
	IEL.4.1.1	Verifica del regolare funzionamento delle porte dei piani e dei relativi dispositivi di controllo e di blocco, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.4.1.2	Controllo delle fermate ai piani con eventuale taratura del relativo livello di fermata		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.4.1.3	Controllo funzionale delle pulsantiere di piano e di cabina, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.4.1	Verifica ed eventuale ripristino del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici per l'accesso alla cabina			
	IEL.4.0	DISPOSITIVI MECCANICI ED ELETTRICI PER L'ACCESSO CABINA		Bimestrale	
	IEL.5.1.1	Verifica ed eventuale ripristino dello stato di conservazione guide con relativo ingrassaggio, compresa la sostituzione o riparazione di parti usurate o non più funzionanti		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.5.1.2	Controllo ed eventuale ripristino o sostituzione della segnaletica obbligatoria sia all'interno della cabina, sia del locale macchine e nel vano corsa, con relativo aggiornamento (marcatura delle funi in corrispondenza dei piani, istruzioni per manovre di emergenza, matricola, portata, elenco nominativi depositari delle chiavi di accesso al locale macchine, etc.)		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.5.1	Verifica locali tecnici, cabina passeggeri e vano corsa			
	IEL.5.0	LOCALI TECNICI, CABINA PASSEGGERI E VANO CORSA		Bimestrale	
	IEL.6.1.1	Verifica di tutta la documentazione esistente presente all'interno del locale tecnico		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.6.1.2	Fornitura del fascicolo aggiuntivo al libretto matricolare		Bimestrale	Ascensorista
	IEL.6.1	Verifica documentazione tecnica			
	IEL.6.0	DOCUMENTAZIONE TECNICA		Bimestrale	



Consorzio Innova

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 4.2 comma 2.2 del Capitolato Tecnico

Imprese Esecutrici:

CPL Concordia
CRISTOFORETTI S.E.

RADAR srl
SP GROUP srl

Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 3^a edizione.

<u>Cod. Commessa</u> RAFGV3_1001	<u>Ente / Amministrazione</u> ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "I. T. I. S." Via Pascoli, 31 - 34129 Trieste (TS)
<u>Cod. Edificio</u> RAFGV3_1001_003	<u>Denominazione Edificio</u> Condominio Via Piccardi, 51 Via Piccardi, 51 - 34138 Trieste (TS)

7.6.		IEL		IMPIANTI ELEVATORI		
Articolo Cap. Tec.	Codice Servizio	Attività Manutentiva per Tipologia di Servizio	MANUTENZIONE PROGRAMMATA	FREQUENZA	Qualifica Operatore	
	IEL.2.1.2	Pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio delle parti mobili, con fornitura dei relativi materiali di consumo	X	Bimestrale		
	IEL.2.1	Manutenzione dei dispositivi di regolazione automatica	X			
	IEL.2.0	IMPIANTO MECCANICO	X			

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI e SISTEMI INFORMATIVI	
Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato	cuc@certregione.fvg.it cuc@regione.fvg.it https://cucsa.regione.fvg.it tel + 39 040 377 2334 I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Lotto n. 1

CIG Principale: B12FC7F3C3

CIG Derivato:

Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 3^a ed.
[codice iniziativa: 23PGR158]

PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

[Art. 4.2 del Capitolato Speciale]

Allegato 13.3

CORRISPETTIVI ATTIVITÀ “A CANONE” E “EXTRA CANONE” SUDDIVISI PER EDIFICIO/IMPIANTO

Impresa Aggiudicataria:



CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via Giovanni Papini, 18
40128 Bologna (BO)
Cod. Fisc. e P.IVA: 03539261200
Tel.: 051 438 8811
E-mail: info@consorzioinnova.it
PEC: consorzio.innova@legalmail.it

Imprese Consorziato Esecutrici:



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via A. Grandi, 39
41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Cod. Fisc. e P.IVA: 00154950364
Tel.: 0535 61 61 11
E-mail: info@cpl.it
PEC: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it



CRISTOFORETTI

Servizi Energia S.p.A.

Sede Legale:

Via G. di Vittorio, 3
38015 Lavis (TN)
Cod. Fisc. e P.IVA: 01510980228
Tel.: 0461 241 440
E-mail: info@cristoforetti.com
PEC: cristoforettiser@pec.it



RADAR S.r.l.

Sede Legale:

Viale della Navigazione Interna, 133
35027 Noventa Padovana (PD)
Cod. Fisc. e P.IVA: 03369430289
Tel.: 049 780 3904
E-mail: radar@radarsrl.it
PEC: radarsrl@nipec.it



SP GROUP S.r.l.

Sede Legale:

Via Caboto, 20
34147 Trieste (TS)
Cod. Fisc. e P.IVA: 01298050327
Tel.: 040 246 12477
E-mail: info@spgroupsrl.com
PEC: spgroup.srl@legalmail.it

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI e SISTEMI INFORMATIVI	
Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato	cuc@certregione.fvg.it cuc@regione.fvg.it https://cucsa.regione.fvg.it tel + 39 040 377 2334 I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Lotto n. 1

CIG Principale: B12FC7F3C3

CIG Derivato:

Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 3^a ed.
[codice iniziativa: 23PGR158]

PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

[Art. 4.2 del Capitolato Speciale]

Allegato 13.4 DELEGHE

Le deleghe sono attualmente in firma e verranno integrate al presente PdA appena disponibili

Impresa Aggudicataria:



CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via Giovanni Papini, 18
40128 Bologna (BO)

Cod. Fisc. e P.IVA: 03539261200

Tel.: 051 438 8811

E-mail: info@consorzioinnova.it

PEC: consorzio.innova@legalmail.it

Imprese Consorziare Esecutrici:



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via A. Grandi, 39

41033 Concordia sulla Secchia (MO)

Cod. Fisc. e P.IVA: 00154950364

Tel.: 0535 61 61 11

E-mail: info@cpl.it

PEC: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it



CRISTOFORETTI

Servizi Energia S.p.A.

Sede Legale:

Via G. di Vittorio, 3

38015 Lavis (TN)

Cod. Fisc. e P.IVA: 01510980228

Tel.: 0461 241 440

E-mail: info@cristoforetti.com

PEC: cristoforettiser@pec.it



RADAR S.r.l.

Sede Legale:

Viale della Navigazione Interna, 133

35027 Noventa Padovana (PD)

Cod. Fisc. e P.IVA: 03369430289

Tel.: 049 780 3904

E-mail: radar@radarsrl.it

PEC: radarsrl@nipec.it



SP GROUP S.r.l.

Sede Legale:

Via Caboto, 20

34147 Trieste (TS)

Cod. Fisc. e P.IVA: 01298050327

Tel.: 040 246 12477

E-mail: info@spgroupsrl.com

PEC: spgroup.srl@legalmail.it

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI e SISTEMI INFORMATIVI	
Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato	cuc@certregione.fvg.it cuc@regione.fvg.it https://cucsa.regione.fvg.it tel + 39 040 377 2334 I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Lotto n. 1

CIG Principale: B12FC7F3C3

CIG Derivato:

Affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 3^a ed.
[codice iniziativa: 23PGR158]

PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

[Art. 4.2 del Capitolato Speciale]

Allegato 13.5

COPIA CONTRATTI CONTINUATIVI DI COLLABORAZIONE

Impresa Aggiudicataria:



CONSORZIO INNOVA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via Giovanni Papini, 18
40128 Bologna (BO)

Cod. Fisc. e P.IVA: 03539261200

Tel.: 051 438 8811

E-mail: info@consorzioinnova.it

PEC: consorzio.innova@legalmail.it

Imprese Consorziare Esecutrici:



CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Sede Legale:

Via A. Grandi, 39

41033 Concordia sulla Secchia (MO)

Cod. Fisc. e P.IVA: 00154950364

Tel.: 0535 61 61 11

E-mail: info@cpl.it

PEC: cplconcordiasoccoop@pec.cpl.it



CRISTOFORETTI

Servizi Energia S.p.A.

Sede Legale:

Via G. di Vittorio, 3

38015 Lavis (TN)

Cod. Fisc. e P.IVA: 01510980228

Tel.: 0461 241 440

E-mail: info@cristoforetti.com

PEC: cristoforettiser@pec.it



RADAR S.r.l.

Sede Legale:

Viale della Navigazione Interna, 133

35027 Noventa Padovana (PD)

Cod. Fisc. e P.IVA: 03369430289

Tel.: 049 780 3904

E-mail: radar@radarsrl.it

PEC: radarsrl@nipec.it



SP GROUP S.r.l.

Sede Legale:

Via Caboto, 20

34147 Trieste (TS)

Cod. Fisc. e P.IVA: 01298050327

Tel.: 040 246 12477

E-mail: info@spgroupsrl.com

PEC: spgroup.srl@legalmail.it

ACCORDO COMMERCIALE

Sommario

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI.....	4
Parte A, Art. 1 – OGGETTO	4
Parte A, Art. 2 – DURATA.....	5
Parte A, Art. 3 – OSSERVANZA DI NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE... 	5
Parte A, Art. 4 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	5
Parte A, Art. 5 – CONSEGNA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEI LUOGHI DI LAVORO	7
Parte A, Art. 6 – ORDINE DEI LAVORI.....	8
Parte A, Art. 7 – TEMPI DI ESECUZIONE	9
Parte A, Art. 8 – DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E PATTI DI RISERVATO DOMINIO	9
Parte A, Art. 9 – RISOLUZIONE	10
Parte A, Art. 10 – SOLIDARIETÀ – MANLEVA.....	11
Parte A, Art. 11 – RECESSO.....	11
Parte A, Art. 12 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE.....	12
Parte A, Art. 13 – FORMA DEL CONTRATTO – SPESE.....	12
Parte A, Art. 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
Parte A, Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO ORGANIZZATIVO “231”	13
Parte A, Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI	13
Parte A, Art. 17 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE	14
PARTE B – CONDIZIONI PARTICOLARI.....	15
Parte B, Art. 1 – PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE	15
Parte B, Art. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE	15
Parte B, Art. 3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	19
Parte B, Art. 4 – PENALI	19
Parte B, Art. 5 – PREMESSE ED ALLEGATI.....	20

Tra


la Società "**CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.**" (in breve **Cristoforetti o Appaltatore**) con sede legale in Via G. di Vittorio n. 3, LAVIS (TN), iscritta alla C.C.I.A. di Trento al n. 01510980228, P.IVA n. 01510980228, in persona del Legale Rappresentante **Sig. Giorgio Giovanni Gatti**, nato a Torino (TO) il 16/11/1950, domiciliato per la carica presso la sede della società,

e

la Società "**FASS S.r.l.**" (in breve **Fornitore**) con sede legale in Via dell'Industria n. 28, San Michele al Tagliamento (VE), iscritta alla C.C.I.A.A. di Venezia al n. 03798250274, P.IVA n. 03798250274, in persona dell'Amministratore Delegato **Sig. Alessio Fagotto**, nato a Portogruaro (VE) il 26/10/1970, domiciliato per la carica presso la sede della società,

Premesso che:

- i. Cristoforetti intende avvalersi per l'esecuzione dei contratti di appalto di lavori e servizi stipulati con enti pubblici nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, di operatori opportunamente selezionati, tramite accordi di cooperazione, servizio e/o fornitura;
- ii. Il Fornitore si è dichiarato disposto ad assumere in affidamento l'esecuzione delle lavorazioni richieste da Cristoforetti come oltre meglio specificate;
- iii. Il Fornitore medesimo:
 1. non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 2. è in possesso dei requisiti per l'assunzione delle lavorazioni (lavori/servizi) richieste da Cristoforetti;
 3. dispone di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari e attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle attività affidate da Cristoforetti per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 4. risulta intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
I.N.A.I.L. sede di Venezia Terraferma (15510) - PAT 020844097/28;
I.N.P.S. sede di San Donà di Piave (880100) – matricola nr. 8813649641;
Cassa Edile sede di Venezia (VE00) – codice ditta n. F512.
- iv. il Fornitore si impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti adibiti alle lavorazioni da eseguire in adempimento del presente contratto, il Contratto Collettivo Nazionale del settore Edilizia Industria (+ 15 dipendenti);



- v. il Fornitore è in regola con gli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- vi. il Fornitore è assicurato contro la responsabilità civile verso terzi con polizza nr. 01419232000242 della compagnia Società Cattolica di Assicurazione;
- vii. il Fornitore è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbero essere sottoposti i luoghi nei quali le lavorazioni devono essere eseguite, nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi ed aver cura di informarsi circa le condizioni che volta per volta potranno determinarsi e rendere applicabili detti vincoli o prescrizioni;
- viii. il Fornitore ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione del presente contratto, e quindi dichiara di ritenere congruo e remunerative le condizioni economiche pattuite;

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI

Parte A, Art. 1 – OGGETTO

Il presente accordo commerciale (qui di seguito "Accordo") ha per oggetto i lavori e/o servizi (le "Prestazioni") di seguito elencati:

SERVIZI: manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa, compreso servizio di reperibilità e pronto intervento, di impianti di termici, idrico-sanitario, condizionamento, trattamento aria, elettrici e speciali (antintrusione, videosorveglianza, accesso), antincendio.

LAVORI: realizzazione di impianti termici, idrico-sanitario, condizionamento, trattamento aria, elettrici e speciali, antincendio; opere di falegnameria, fabbrili, edili in genere, ricadenti nelle categorie SOA OG1, OG2, OG11, OS3, OS28, OS30.

che il Fornitore s'impegna a fornire all'Appaltatore per l'intero periodo di validità dell'Accordo, nell'ambito dei contratti di appalto di lavori e/o servizi stipulati con enti pubblici nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dall'Appaltatore.

L'Appaltatore attingerà al presente Accordo mediante ordini/contratti applicativi (d'ora innanzi **Ordini**) redatti in conformità ed entro il periodo di validità ed efficacia del presente Accordo.

In considerazione degli obblighi assunti con la stipula dal presente Accordo, il Fornitore

si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e/o servizi esclusivamente sulla base degli Ordini inoltrati dall'Appaltatore. Ogni singolo Ordine riporterà codice Commessa e/o Cantiere, eventuali codici CUP e/o CIG e le condizioni generali e particolari per l'esecuzione delle prestazioni;

L'eventuale venir meno, per disposizione di legge, dell'Autorità o altra causa, della possibilità di applicare parte delle pattuizioni di cui al presente accordo, non precluderà la validità e l'efficacia del contratto per le restanti clausole.

Parte A, Art. 2 – DURATA

Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione.

E' facoltà di Cristoforetti richiedere l'estensione della durata del presente contratto in misura corrispondente ed alle medesime condizioni al Fornitore che dichiara sin d'ora di accettare. In assenza dell'esercizio di tale opzione da parte di Cristoforetti, le Parti saranno libere di cessare il rapporto o concordare un corrispondente periodo di proroga o rinnovo del presente contratto addivenendo ad una nuova stipulazione scritta, restando in ogni caso esclusi la proroga ed il rinnovo tacito.

Parte A, Art. 3 – OSSERVANZA DI NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

Per quanto attinente alle lavorazioni affidate, il Fornitore accetta incondizionatamente il contenuto di tutti i documenti tecnici, progettuali e/o amministrativi che regolano il rapporto tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante. Il Fornitore avrà inoltre cura di mantenere costante attenzione e cura per collaborare con Cristoforetti alla buona riuscita del Contratto nel suo complesso, oltre all'ambito limitato delle lavorazioni di sua competenza.


Parte A, Art. 4 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni meglio descritte nella parte B "Condizioni particolari" e negli Ordini emessi dall'Appaltatore, a:

- a) eseguire in sicurezza le lavorazioni affidate; il Fornitore dovrà predisporre e trasmettere a Cristoforetti, prima dell'inizio delle attività, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori che potrà essere modificato e integrato da Cristoforetti per il necessario coordinamento con il proprio personale, imprese terze e Stazione appaltante.

Esso inoltre dovrà:

- redigere il "documento di valutazione dei rischi", conformemente agli articoli nn. 17, 28, 29 del D.lgs. 81/2008;




- per l'esecuzione dei servizi, prendere visione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro in cui opererà (DUVRI) e formare-informare il personale coinvolto anche circa le misure di prevenzione ed emergenza da adottare;
- per opere ricadenti nel Titolo IV del D.lgs. 81/2008, prendere visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore della Sicurezza, accettare quanto ivi prescritto o segnalato/richiesto, incluse eventuali modifiche e/o integrazioni, e formare-informare il personale coinvolto anche circa le misure di prevenzione ed emergenza da adottare.

Cristoforetti resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla esecuzione in sicurezza delle lavorazioni affidate in subappalto, che faranno capo, quindi, al solo Fornitore; quest'ultimo dovrà quindi aver cura di garantire la presenza di preposti, maestranze adeguatamente formate e munite di idonei DPI e attrezzature, segnalando tempestivamente a Cristoforetti qualsiasi situazione che possa essere suscettibile di pregiudicare le condizioni di sicurezza ed igiene per lo svolgimento delle attività;

b) gestire correttamente i rifiuti prodotti dalla propria attività; espressamente il Fornitore si impegna a rispettare le norme relative a prevenzione degli inquinamenti, salvaguardia ambientale e gestione dei rifiuti. Esso, in quanto "produttore" dei rifiuti derivanti dalle attività affidate, in conformità e nel rispetto della legislazione vigente per il deposito temporaneo, l'identificazione e la movimentazione, dovrà:

- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- identificare, qualora necessario, anche per mezzo di analisi da parte di laboratorio autorizzato, la tipologia del rifiuto prodotto con identificazione del codice CER;
- predisporre contenitori idonei e identificarli mediante codice CER e descrizione del rifiuto per cui sono predisposti;
- predisporre ove necessario idonei depositi temporanei;
- conferire i rifiuti a trasportatori e smaltitori autorizzati;
- compilare il "registro di carico e scarico rifiuti" e predisporre i "formulari" di identificazione dei rifiuti;
- trasmettere per tempo alla Camera di Commercio della Provincia di competenza, la dichiarazione annuale MUD (Modello Unico di Dichiarazione).



Per tutti i rifiuti prodotti e gestiti presso i luoghi oggetto del presente contratto, dovrà essere fornita a Cristoforetti riproduzione della IV^a copia del formulario rifiuti. Sarà facoltà di Cristoforetti sospendere i pagamenti qualora si abbia evidenza che il Fornitore smaltisca rifiuti da esso prodotti e soggetti alle disposizioni del D. LGS. 152/2006, in modo non conforme alle disposizioni di legge applicabili ovvero in assenza delle pertinenti autorizzazioni o abilitazioni;

- c) operare la compensazione dei propri crediti con eventuali debiti verso Cristoforetti; il Fornitore si dichiara fin d'ora disponibile ad operare la compensazione dei propri crediti con eventuali partite creditorie di Cristoforetti, queste ultime maturate in ragione di quanto previsto contrattualmente o anche per l'esecuzione diretta da parte di quest'ultima di attività, forniture, somministrazioni, successivamente concordate. La compensazione è applicabile su qualsiasi stato di avanzamento o contabilità prodotta, a prescindere dalla natura specifica per la quale è maturato il credito di Cristoforetti;
- d) rilasciare quietanza per le fatture pagate da Cristoforetti; sarà facoltà di Cristoforetti sospendere i pagamenti al Fornitore fino alla trasmissione da parte di questo della/delle fattura/e quietanzata/e relativa/e ai pagamenti effettuati nei suoi confronti, qualora la sua/loro mancata trasmissione nei termini di 7 gg dalla semplice richiesta abbia comportato la sospensione dei pagamenti a Cristoforetti da parte della Stazione appaltante;
- e) rilasciare le necessarie garanzie; all'atto della stipula del presente accordo il Fornitore rilascia copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile di adeguato massimale a copertura di eventuali danni cagionati nel corso dell'esecuzione del contratto, impegnandosi a mantenerla in essere per tutta la durata dello stesso; ulteriori garanzie necessarie per l'affidamento e l'esecuzione del presente contratto; in ogni caso, qualora nel corso della sua durata si manifesti l'esigenza di svolgere particolari lavorazioni al momento non previste o per altre motivazioni a discrezione di Cristoforetti, sarà facoltà di quest'ultima richiedere successivamente il rilascio di idonee garanzie che sin d'ora il Fornitore si impegna a prestare.

Parte A, Art. 5 – CONSEGNA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEI LUOGHI DI LAVORO

Il Fornitore, fino alla definitiva consegna dei luoghi e delle opere oggetto del presente contratto e relativi Ordini, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla sorveglianza dei cantieri e delle opere che gli sono stati



provvisoriamente affidati in custodia, dandosi luogo, in difetto, alla risoluzione contrattuale.

La consegna dei lavori avverrà non appena sarà effettuata la comunicazione all'affidamento da parte della Stazione appaltante.

Il Fornitore assume la responsabilità delle opere eseguite – ivi compresa la loro custodia - fino al positivo collaudo da parte della Stazione appaltante, attenendosi alle disposizioni del responsabile di commessa nominato da Cristoforetti e dei tecnici da questo eventualmente indicati, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 1669 C.C.

Parte A, Art. 6 – ORDINE DEI LAVORI

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile dello stesso Fornitore, il cui nominativo sarà indicato in ogni singolo Ordine e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione delle lavorazioni, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere delle figure responsabili della commessa ivi pure indicate da Cristoforetti.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione delle lavorazioni dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento della loro esecuzione.

Il Fornitore non potrà eseguire disposizioni impartite direttamente dalla D.L. ed altro personale della Stazione appaltante se non dopo approvazione dei responsabili di Cristoforetti, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori, non potendo in alcun caso introdurre variazioni ai termini ed alle modalità esecutive del lavoro affidatogli, se non previo assenso scritto.

Sono fatte salve le eventuali diverse norme organizzative a carattere vincolante contenute nel Contratto principale che attribuiscono poteri di intervento diretto della Stazione appaltante nei confronti del Fornitore.

Il Fornitore, infine, si impegna a non procedere alla richiesta di emissione di Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) alla Stazione appaltante in modo indipendente e non coordinato con Cristoforetti, prestando anzi la collaborazione richiesta da quest'ultima nella stesura di computi e stati d'avanzamento con riclassificazione delle contabilità lavori, suddivisione e ripartizione dei documenti contabili, rilascio delle fatture quietanzate, e rinunciando sin da ora a promuovere azioni o sollevare eccezioni per l'ammontare e la categoria attribuita alla quota di opere realizzate che siano stati



convenuti da Cristoforetti e dalla Stazione appaltante.

Parte A, Art. 7 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il Fornitore si impegna a rispettare, le condizioni ed il programma lavori rinvenibili in ogni singolo Ordine e dovrà scrupolosamente attenersi ad essi, assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'Appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo, ai fini del rispetto del programma.

Il Fornitore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese delle lavorazioni affidate che gli venissero ordinate da Cristoforetti in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo, per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere o dei servizi, ovvero in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria della Stazione appaltante.

Parte A, Art. 8 – DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il Fornitore non potrà cedere, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto che dovrà eseguire esclusivamente con personale, mezzi e strutture proprie: è fatto divieto al Fornitore di subappaltare o, comunque, di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente, lavori e servizi oggetto del presente accordo, fatte salve le deroghe di legge e fermo, in tal caso, l'onere di preventiva comunicazione e di autorizzazione nei confronti di Cristoforetti, che avrà facoltà di richiedere tutte le notizie e la documentazione che riterrà necessaria al fine di verificare l'idoneità dei soggetti prescelti negando, ove vi siano ragioni di carattere oggettivo, il proprio gradimento.

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente atto se non preventivamente ed espressamente autorizzata da Cristoforetti.

In caso di inosservanza dei divieti di cui ai paragrafi precedenti, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto di Cristoforetti al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti dalla condotta del Fornitore.

Il Fornitore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura: la stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legitimerà Cristoforetti a corrispondere



direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Fornitore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al medesimo, facendo salvo anche in questo caso il diritto di Cristoforetti al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Parte A, Art. 9 – RISOLUZIONE

Ferma restando l'applicazione degli articoli nn. 1453 e 1454 del Codice Civile, è facoltà di Cristoforetti risolvere il presente contratto dietro semplice comunicazione al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle ipotesi di violazione agli obblighi assunti con il presente contratto. Saranno inoltre motivo di risoluzione di diritto:

- fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del Fornitore;
- disposizioni che dovessero essere impartite unilateralmente da parte della Stazione appaltante, ivi inclusa la revoca dell'autorizzazione all'affidamento;
- violazione degli obblighi di regolarità contributiva, retributiva e previdenziale nonché degli obblighi di sicurezza di cui all'Art. 105 co. 8, 9, 10 e 14 del D.Lgs 50/2016.
- perdita dei requisiti di cui all'Art. 80 D.Lgs 50/2016 e comunque necessari ai sensi di legge o di *Lex Specialis* per l'assunzione dell'affidamento;
- mancata stipulazione o rinnovo della copertura assicurativa ovvero delle garanzie eventualmente richieste dall'Appaltatore;
- violazione da parte del Fornitore dei divieti esplicitamente definiti nel presente atto;
- l'inadempimento del Fornitore, nonostante preventiva diffida inviata a mezzo telegramma, PEC o lettera raccomandata A/R da Cristoforetti, per il non aver ovviato entro 10 giorni dalla diffida stessa a vizi, inadempienze, non conformità alle modalità ed ai termini di esecuzione, segnalati da Cristoforetti nella comunicazione di diffida di cui sopra, qualora tali difformità siano, a suo giudizio, idonee a compromettere la corretta esecuzione del lavoro secondo le modalità stabilite dai documenti contrattuali. La valutazione della rispondenza alle regole dell'arte dei lavori eseguiti è esplicitamente ed esclusivamente riconosciuta a favore di Cristoforetti;
- nel caso in cui si abbia evidenza che una o più dichiarazioni rilasciate dal Fornitore risultino non conformi al vero.

In caso di risoluzione si farà luogo al pagamento in favore del Fornitore delle sole prestazioni correttamente adempiute fino alla data di scioglimento del rapporto; non saranno tuttavia in alcun caso dovuti corrispettivi per prestazioni per le quali



Cristoforetti non riceva il corrispondente pagamento da parte della Stazione appaltante in conseguenza di fatto del Fornitore.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento in favore di Cristoforetti per eventuali danni di qualsiasi natura cagionati dalla condotta o dall'evento che abbiano determinato la risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione si farà inoltre luogo ad esecuzione in danno e saranno pertanto addebitate al Fornitore, anche previa compensazione con somme eventualmente dovute da Cristoforetti, tutte le maggiori spese ed i maggiori oneri sostenuti da Cristoforetti per l'affidamento a terzi dei lavori e/o servizi e la sua ultimazione, nonché ogni ulteriore conseguenza pregiudizievole, diretta od indiretta, dell'anticipata risoluzione del presente contratto e delle condotte inadempienti.

Per tali ipotesi, inoltre, si farà luogo all'escussione della cauzione a garanzia ove questa sia stata richiesta, anche successivamente alla stipula del contratto.

In tali circostanze non si darà luogo ad alcun indennizzo o risarcimento in favore del Fornitore, rinunciando esso sin d'ora ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti di Cristoforetti per eventuali pregiudizi conseguenti alla mancata prosecuzione del rapporto contrattuale.

Parte A, Art. 10 – SOLIDARIETÀ – MANLEVA

Ferma la previsione di risoluzione di cui al precedente Art. 9 della Parte "A", il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Cristoforetti da ogni conseguenza pregiudizievole di eventuali addebiti a suo carico, da parte della Stazione appaltante o altri Enti, a titolo di responsabilità solidale per inadempimenti ad obblighi di legge relativi a prestazioni rese nell'ambito dell'affidamento, con particolare ma non esclusivo riferimento all'inadempimento ad obblighi retributivi, contributivi, di sicurezza ed inerenti al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Parte A, Art. 11 – RECESSO

È facoltà delle Parti recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C. previo preavviso da trasmettere per iscritto all'altra parte con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, termine che le parti dichiarano essere congruo e di aver concordato tenendo conto della reciproca struttura produttiva e relativa capacità di adattamento. Detto termine potrà essere abbreviato di comune accordo. Al Fornitore saranno riconosciuti, anche in deroga all'art. 1671 c.c., esclusivamente i corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente eseguite, fermo restando l'obbligo a suo carico di

rispetto di tutte le previsioni contrattuali, ivi inclusa la scrupolosa osservanza dei programmi lavori, fino alla data di efficacia del recesso.

Parte A, Art. 12 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte di Cristoforetti, sia in caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, il Fornitore rinuncia sin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto.

Parte A, Art. 13 – FORMA DEL CONTRATTO – SPESE

Il presente atto viene stipulato in forma libera ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che lo avrà reso necessario o richiesto, ai sensi dell'Art.1 lett. b) - parte seconda - della Tariffa Allegato "A" D.P.R. n. 634 del 26/10/1972.

Parte A, Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di competenza della notizia dell'inadempimento di Cristoforetti agli obblighi di tracciabilità.

Ogni fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento all'Ordine, al Contratto principale, ed il relativo codice CIG.

Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:

- le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l'inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del contratto, le parti si comunicano l'esistenza dei conti corrente dedicati alla gestione dei relativi movimenti finanziari specificati in ogni Ordine. Le parti si comunicheranno tempestivamente eventuali variazioni dei conti corrente dedicati e dei soggetti delegati ad operare su di essi.



Parte A, Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO ORGANIZZATIVO “231”

Il Fornitore dichiara che prenderà di volta in volta visione del Codice di comportamento della Stazione Appaltante, impegnandosi a far proprie le relative previsioni ed attenendosi ad esse.

Dichiara altresì di impegnarsi ad osservare, per quanto di propria competenza e relativamente al rapporto di collaborazione con la Stazione Appaltante, le norme per la prevenzione della commissione dei reati ex D.lgs. n.231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, per il rispetto del quale Cristoforetti adotta un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Inoltre, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, il Fornitore dichiara e garantisce:

- che i compensi ricevuti da Cristoforetti sono equi rispetto alle prestazioni richieste e, in generale, alle attività da effettuare e risorse da impiegare;
- che tali compensi non verranno utilizzati per remunerare illegalmente persone o società o per scopi illeciti o contrari alle leggi;
- di comportarsi nei confronti di Cristoforetti e della Stazione Appaltante in maniera integra, onesta ed in pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
- di rispettare, e far rispettare dai propri collaboratori e dipendenti, la massima riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui verrà in possesso, sia riguardanti Cristoforetti sia la Stazione Appaltante, circa il contenuto del Contratto e del contratto, le prestazioni da rendere, i prezzi, i materiali e le risorse impiegate, gli strumenti e le modalità organizzative, e quant'altro possa rappresentare un vantaggio competitivo per la concorrenza ovvero un danno per Cristoforetti;
- di astenersi da situazioni che possano comportare un conflitto di interessi con Cristoforetti e/o la Stazione Appaltante;
- di impegnarsi a rispettare i principi di responsabilità sociale previsti dallo standard SA 8000:2014 per cui Cristoforetti è certificata, tutelando i diritti fondamentali dei propri dipendenti e collaboratori;
- di rispettare tutte le normative in materia ambientale;
- di ottemperare alle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Parte A, Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI



Con riferimento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del D.Lgs 101/2018, contenente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento Europeo 679/2016, nell'ambito del presente contratto potranno essere richiesti al Fornitore dati personali anche di tipo sensibile, sanitario o giudiziario, che potranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante in forza di Legge o nell'ambito degli accordi tra le parti in virtù del Contratto principale. Il trattamento e la conservazione dei dati avverranno con le modalità idonee a garantire il massimo livello di protezione possibile ai sensi di quanto previsto dal sopra citato Regolamento Europeo 679/2016, ed entro i termini previsti dalle Leggi vigenti.

Le parti prendono atto che la mancata fornitura dei dati richiesti al Fornitore potrà essere motivo di scioglimento del presente accordo.

Il trattamento dei dati avverrà in assenza di consenso esplicito ai sensi dei punti b) - *trattamento dei dati nell'ambito dell'esecuzione di un contratto*, d) - *trattamento dei dati per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica*, ed f) - *trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare*, dell'articolo 6 del Regolamento Europeo 679/2016.

Parte A, Art. 17 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente atto valgono le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre pertinenti norme di legge.

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie comunque inerenti al contratto è esclusivamente quello di Trento, con esclusione del ricorso all'arbitrato.



CRISTOFANI
SERVIZI ENERGIA Spa
38015 Via G. Di Vittorio, 3 Lavis TRENTO
Cod. Fisc. e Part. IVA 01510980228



PARTE B – CONDIZIONI PARTICOLARI

Parte B, Art. 1 – PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

Le lavorazioni di cui al presente contratto di riguardano l'esecuzione di:

SERVIZI: manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa, compreso servizio di reperibilità e pronto intervento, di impianti di termici, idrico-sanitario, condizionamento, trattamento aria, elettrici e speciali (antintrusione, videosorveglianza, accesso), antincendio.

LAVORI: realizzazione di impianti termici, idrico-sanitario, condizionamento, trattamento aria, elettrici e speciali, antincendio; opere di falegnameria, fabbrili, edili in genere, ricadenti nelle categorie SOA OG1, OG2, OG11, OS3, OS28, OS30.

Le lavorazioni/prestazioni (per le cui specifiche tecniche di dettaglio si rinvia ai singoli Ordini emessi dall'Appaltatore ed ai documenti ivi richiamati) dovranno essere eseguite secondo le regole dell'arte, con personale qualificato e idoneo allo svolgimento dei lavori e servizi affidati, fedelmente ed avendo ogni cura nelle modalità di gestione dei luoghi interessati dalle attività e dei cantieri, nonché per le parti d'opera realizzate da terzi, nella custodia e nell'uso di eventuali materiali forniti in conto lavorazione, rispettando le prescrizioni in materia di sicurezza ed i termini temporali, finali ed intermedi, di esecuzione e rendicontazione, nel riguardo delle previsioni dei Capitolati Speciali d'Appalto e delle specifiche tecniche e delle tempistiche riportate in ogni singolo Ordine, in conformità alle specifiche progettuali ed alle istruzioni fornite dai responsabili di Cristoforetti.

Si intende compreso nel presente contratto ogni onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività necessarie per dare completo, finito e collaudabile l'oggetto del singolo Ordine sulla base delle normative pro tempore vigenti.

Potrà anche farsi luogo, per variazioni progettuali, disposizioni impartite dalla Stazione appaltante, sopravvenienza di norme di legge o regolamentari o per fatti oggettivi (quali, ad esempio, la variazione della consistenza degli immobili in appalto), alla diminuzione ovvero all'aumento quantitativi e/o qualitativi delle prestazioni a carico del Fornitore.

Parte B, Art. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE

I prezzi unitari da utilizzare per la determinazione dei corrispettivi a canone, delle "attività extra-canone" a misura e/o in economia e delle manutenzioni straordinarie a



guasto, al netto di eventuali franchigie preventivamente concordate negli Ordini di Lavoro, sono individuati nei listini, di seguito indicati, in ordine decrescente di utilizzo:

A) *Prezziario regionale dei lavori pubblici, pubblicato dalla Regione di competenza;*

B) *DEI – Tipografia del Genio Civile, composto dai seguenti volumi:*

- *Prezzario Recupero Ristrutturazione Manutenzione*
- *Prezzario Impianti Elettrici*
- *Prezzario Impianti Tecnologici*

C) *Prezziario Associazione Nazionale Costruttori Impianti (ASSISTAL);*

I prezziari sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare una attività, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul prezziario A), se mancante sul prezziario B) ed eventualmente sul prezziario C).

Qualora una medesima voce sia presente su più prezziari, farà fede l'importo previsto sul prezziario secondo il seguente ordine di importanza: A), B), C).

Le condizioni applicate all'Appaltatore dal Fornitore per tutta la durata del presente Accordo sono determinate dall'applicazione degli sconti indicati in TABELLA 1 che segue:

TABELLA 1 - condizioni applicabili a tutti gli Ordini sottoscritti

A) PREZZIARIO REGIONALE DI COMPETENZA* *Edizione in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo e successive	Sconto 20 + 15%
B) PREZZIARIO DEI* *Edizione in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo e successive	25 + 15%
C) PREZZIARIO ASSISTAL* *Edizione in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo e successive	25 + 15%

Le percentuali di sconto ed i prezziari di riferimento sono fissi e non soggetti a revisione per l'intera durata dell'Accordo e restano validi efficaci ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo con rinuncia espressa alla revisione, al rimedio di cui all'articolo 1467 c.c. e, più in generale, a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione della fornitura.

I prezzi dovranno essere desunti dai prezziari di cui sopra attingendo alle voci comprensive di fornitura e posa in opera. Solo qualora non fossero individuabili voci con

fornitura e posa in opera, si provvederà per la manodopera secondo quanto stabilito ai commi successivi.

Se non altrimenti indicato i prezzi e le condizioni applicate compensano ogni ed ulteriore costo correlato, compresi i maggiori oneri per lavori svolti in orario notturno o festivo.

I prezzi delle singole prestazioni che verranno applicati saranno quelli, al netto dello sconto offerto dal Fornitore, vigenti al momento dell'autorizzazione dell'attività ad opera dell'Appaltatore.

La pubblicazione di una nuova versione, pubblicata, dell'elenco prezzi dei sopraccitati listini avrà vigore, al netto dello sconto offerto dal Fornitore, al fine della liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad attività non ancora approvate. Per le attività iniziate prima della nuova versione pubblicata restano immutati i prezzi unitari vigenti all'avvio dei lavori anche se gli stessi saranno ultimati in tempi successivi.

I corrispettivi per le "attività extra-canone" a misura e/o in economia, e per le manutenzioni straordinarie a guasto, saranno determinati come segue:

- 1) in primo luogo, ove presente, sarà applicato il corrispettivo per "Opera Compiuta" previsto nei listini, al netto dello sconto offerto;
- 2) nel caso in cui non fosse presente nei listini il corrispettivo per "Opera Compiuta", il corrispettivo dell'intervento sarà determinato sommando:
 - il costo della manodopera necessaria per lo svolgimento dell'attività straordinaria, calcolato come indicato successivamente;
 - il prezzo materiale/ricambio/componente utilizzato, indicato nei citati listini;
 - il costo dell'eventuale nolo "di attrezzature", determinato dai citati listini.

Per materiali/ricambi/componenti non presenti nei suddetti listini, il Fornitore dovrà presentare due o più preventivi da sottoporre ad approvazione all'Appaltatore e a seguito della stessa, presentare regolare fattura di acquisto corrispondente al preventivo approvato per il rimborso della stessa.

Il corrispettivo relativo alla sola manodopera per attività extra-canone" a misura e/o in economia, e per le manutenzioni straordinarie a guasto, sarà composto dal costo orario della manodopera desunto dal CCNL applicato dal Fornitore, cui si aggiungerà un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera medesima, per tenere conto delle spese generali e dell'utile d'impresa (spese generali 15% ed utili il 10% sul totale pari all'11,5%). Lo sconto offerto dal Fornitore da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applicherà esclusivamente al 26,50% di cui sopra (costi generali e utile d'impresa).

Le ore di manodopera verranno contabilizzate a partire dal momento in cui inizia l'intervento presso il sito, fino al momento di abbandono dello stesso per ultimazione delle attività. Non saranno contabilizzate le ore per la pausa pranzo o per qualsiasi altro motivo di abbandono del luogo di lavoro.

Per la rendicontazione delle ore di manodopera dovranno essere redatte apposite liste settimanali vistate al termine della settimana stessa. Ore non inserite in tali liste approvate non potranno essere liquidate. Per i lavori realizzati su progetto, le ore di manodopera dovranno essere previste in computo e l'importo relativo confluirà nell'importo complessivo relativo, senza ulteriore verifica.

Nel caso in cui l'Elenco dei Prezzi Unitari di riferimento non contenga lavorazioni, manufatti o forniture necessarie per la contabilizzazione di interventi che l'Appaltatore ritiene di dover comunque eseguire, si procederà al concordamento di nuovi prezzi unitari.

Il nuovo prezzo unitario dovrà, possibilmente, derivare dalla comparazione con i prezzi contrattualmente indicati ed essere ad essi ragguagliato, apportando le necessarie differenze in più o in meno. Quando ciò non è possibile si darà luogo ad una attenta analisi dei componenti, delle forniture e della manodopera con i relativi prezzi elementari desunti dal prezziario di riferimento contrattuale e, in via residuale, con i prezzi di mercato, che concorrono alla formazione del nuovo prezzo. Il risultato dell'analisi e la formulazione del nuovo prezzo saranno condivisi sottoscrivendo tra le parti un apposito "Verbale di concordamento nuovo prezzo".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza relativi alla gestione delle interferenze non saranno assoggettati allo sconto offerto dal Fornitore. Qualora in sede di redazione degli eventuali documenti di pre-work risultasse l'esigenza di adottare misure contro i rischi da interferenza allo stato non rilevabili, i costi di tali misure, che diventeranno essenziali per il corretto adempimento della prestazione, saranno quantificati a parte. Le condizioni economiche definite sono proposte ed accettate dal Fornitore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò, il Fornitore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. I servizi ed i lavori oggetto del presente Contratto vengono affidati ed assunti a corpo o a misura in base alle specifiche tecnico-economiche riportate in ogni singolo Ordine.

Resta convenuto che eventuali variazioni quantitative e/o qualitative delle prestazioni a carico del Fornitore non comporteranno alcuna modificazione delle condizioni

economiche stabilite con il presente accordo.

Le variazioni o i conguagli in aumento o in diminuzione dei corrispettivi dovuti, per le prestazioni quantitativamente o qualitativamente in eccesso o in difetto rese dal Fornitore rispetto a quanto previsto nel presente accordo, saranno calcolati applicando all'importo dei consuntivi, ovvero atti ricognitivi, atti aggiuntivi, integrativi o modificativi, una variazione conforme alle condizioni economiche di cui al presente contratto, ovvero concordate di volta in volta qualora queste non possano trovare piena applicazione.

Parte B, Art. 3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti al Fornitore verranno corrisposti, previa emissione di regolari fatture stilate e trasmesse in modo corretto e conformemente alle disposizioni di legge, corredate dei necessari allegati, in funzione degli stati d'avanzamento riconosciuti da Cristoforetti secondo le modalità e le scadenze previste nei singoli Ordini.

Qualora, in base alle previsioni di legge vigenti, la Stazione appaltante imponga il pagamento diretto da parte propria dei corrispettivi dovuti al Fornitore, le parti convengono espressamente che rimarranno impregiudicate le clausole e le procedure innanzi descritte applicate da Cristoforetti.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al Fornitore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa, il Fornitore rinuncia al beneficio del pagamento diretto dalla Stazione appaltante.

Parte B, Art. 4 – PENALI

Eventuali ritardi, sia parziali che definitivi, rispetto ai termini di adempimento stabiliti per le singole lavorazioni dai documenti contrattuali comporteranno l'applicazione al Fornitore delle penali previste degli impegni assunti dall'Appaltatore con la Stazione Appaltante. In ogni caso, il valore massimo delle penali non potrà superare complessivamente il 10 % (dieci per cento) del valore di ogni singolo Ordine emesso dall'Appaltatore, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali saranno irrogate previa contestazione scritta da parte di Cristoforetti indicante la norma o la pattuizione contrattuale violata, ed incamerate mediante detrazione sulle somme dovute al Fornitore; ove queste non fossero sufficienti, Cristoforetti potrà recuperare il credito residuo mediante escussione delle garanzie eventualmente prestate. Il Fornitore sarà inoltre tenuto a rifondere a Cristoforetti l'importo delle penali eventualmente irrogate dalla Stazione appaltante in conseguenza di eventi o condotte comunque a sé riconducibili.



Inoltre, sempre in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, ogni e qualsiasi sanzione che venisse irrogata da Enti ed Autorità per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, circolari, ecc. per fatto o colpa del Fornitore sarà a suo esclusivo carico, e l'importo corrispondente potrà essere dedotto dai compensi ad esso dovuti. In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle opere, fermo restando il diritto all'applicazione delle penali per ritardato adempimento, Cristoforetti si riserva il diritto di integrare in ogni misura necessaria le risorse e la forza lavoro impiegate nei cantieri, con mezzi propri o ditte terze, il cui costo, secondo grado, categoria e specializzazione, sarà posto in danno al Fornitore e detratto dall'importo finale dei lavori.

Parte B, Art. 5 – PREMESSE ED ALLEGATI

Il presente contratto consta di 22 articoli (dei quali 17 relativi alle clausole generali di cui alla Parte A e 5 relativi alle condizioni particolari di cui alla Parte B) nonché di n. 4 Allegati, anch'essi costituenti, unitamente alle premesse, parte integrante e sostanziale del presente contratto e che di seguito si elencano:

I) Fascicolo di qualificazione e requisiti del Fornitore

- 1) ■ Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- 2) ■ Regolarità contributiva (DURC)
- 3) ■ Attestazione di possesso dei requisiti e dichiarazioni obbligatorie (sistemi certificati, autorizzazioni e attestazioni, sicurezza)

II) Documentazione amministrativa del Fornitore

- 4) ■ Garanzie e polizze assicurative

La documentazione a comprova dei requisiti del Fornitore sarà di volta in volta aggiornata e implementata in occasione dell'emissione di ogni nuovo Ordine sottoscritto con le modalità definite dal seguente contratto.

Lavis, 29 settembre 2020

L'Appaltatore

SERVIZI ENERGIA Spa
38015 VIMBIOLO (TN) - VIA FREMITO
Cod. Fiscale/Pers. IVA 01510980228

Il Fornitore


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver ben letto, di aver completamente compreso e di accettare integralmente il contenuto delle clausole come sopra riportate agli articoli seguenti:

Parte A, Art. 3 – osservanza di norme regolanti l'appalto principale

Parte A, Art. 4 – obbligazioni del Fornitore

Parte A, Art. 5 – consegna, sorveglianza e custodia dei luoghi di lavoro

Parte A, Art. 6 – ordine dei lavori

Parte A, Art. 7 – tempi di esecuzione

Parte A, Art. 8 – divieto di ulteriore subappalto, cessione del credito e patti di riservato dominio

Parte A, Art. 9 – risoluzione

Parte A, Art. 12 – recesso

Parte A, Art. 12 – obblighi di rilascio del cantiere

Parte B, Art. 1 – prestazioni a carico del Fornitore

Parte B, Art. 2 – condizioni economiche

Parte B, Art. 3 – fatturazione e pagamenti

Parte B, Art. 4 – penali

Il Fornitore



Consenso dell'Interessato al trattamento di propri dati personali, relativi alla salute e giudiziari

Il sottoscritto **Alessio Fagotto**, in rappresentanza di **FASS S.r.l.** con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare del Trattamento di Cristoforetti proceda al trattamento dei propri dati, resi come risultanti dal presente contratto e per quanto attinenti e conseguenti all'esecuzione del medesimo, secondo quanto precisato in Parte A, Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI.

Il sottoscritto estende inoltre il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili, identificativi e giudiziari, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge e per finalità sempre strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Il sottoscritto conferma di avere ottenuto dagli interessati il consenso per il trattamento dei dati indicati.

Lavis, 29 settembre 2020

Il Fornitore



ACCORDO COMMERCIALE

Sommario

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI.....	4
Parte A, Art. 1 – OGGETTO.....	4
Parte A, Art. 2 – DURATA.....	5
Parte A, Art. 3 – OSSERVANZA DI NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE... 	5
Parte A, Art. 4 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	5
Parte A, Art. 5 – CONSEGNA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEI LUOGHI DI LAVORO	7
Parte A, Art. 6 – ORDINE DEI LAVORI.....	8
Parte A, Art. 7 – TEMPI DI ESECUZIONE	9
Parte A, Art. 8 – DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E PATTI DI RISERVATO DOMINIO.....	9
Parte A, Art. 9 – RISOLUZIONE	10
Parte A, Art. 10 – SOLIDARIETÀ – MANLEVA.....	11
Parte A, Art. 11 – RECESSO.....	11
Parte A, Art. 12 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE.....	12
Parte A, Art. 13 – FORMA DEL CONTRATTO – SPESE.....	12
Parte A, Art. 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
Parte A, Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO ORGANIZZATIVO “231”	13
Parte A, Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI	14
Parte A, Art. 17 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE	14
PARTE B – CONDIZIONI PARTICOLARI.....	15
Parte B, Art. 1 – PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE	15
Parte B, Art. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE	15
Parte B, Art. 3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	19
Parte B, Art. 4 – PENALI	19
Parte B, Art. 5 – PREMESSE ED ALLEGATI.....	20

Tra

la Società **“CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.”** (in breve **Cristoforetti o Appaltatore**) con sede legale in Via G. di Vittorio n. 3, LAVIS (TN), iscritta alla C.C.I.A. di Trento al n. 01510980228, P.IVA n. 01510980228, in persona del Legale Rappresentante **Sig. Giorgio Giovanni Gatti**, nato a Torino (TO) il 16/11/1950, domiciliato per la carica presso la sede della società,

e

la Società **“R.I.M.A.CO. Snc”** (in breve **Fornitore**) con sede legale in Via Matteotti n. 50, 34141 Trieste (TS), iscritta alla C.C.I.A.A. Venezia Giulia al n. 00899210322, P.IVA n. 00899210322, in persona del Socio Amministratore **Sig. Walter Coretti**, nato a Varese (VA) il 26/11/1968, domiciliato per la carica presso la sede della società,

Premesso che:

- i. Cristoforetti intende avvalersi per l'esecuzione dei contratti di appalto di lavori e servizi stipulati con enti pubblici nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, di operatori opportunamente selezionati, tramite accordi di cooperazione, servizio e/o fornitura;
- ii. Il Fornitore si è dichiarato disposto ad assumere in affidamento l'esecuzione delle lavorazioni richieste da Cristoforetti come oltre meglio specificate;
- iii. Il Fornitore medesimo:
 1. non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 2. è in possesso dei requisiti per l'assunzione delle lavorazioni (lavori/servizi) richieste da Cristoforetti;
 3. dispone di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari e attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle attività affidate da Cristoforetti per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 4. risulta intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
I.N.A.I.L. sede di Trieste - matricola n. 6616330/76 e 6616331/21;
I.N.P.S. sede di Trieste – matricola nr. 8502678620;
- iv. il Fornitore si impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti adibiti alle lavorazioni da eseguire in adempimento del presente contratto, il Contratto Collettivo Nazionale del settore Metalmeccanico Artigianale;
- v. il Fornitore è in regola con gli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;

- vi. il Fornitore è assicurato contro la responsabilità civile verso terzi con polizza nr. 2561/65/3332084 della compagnia UNIPOL Assicurazioni;
- vii. il Fornitore è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbero essere sottoposti i luoghi nei quali le lavorazioni devono essere eseguite, nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi ed aver cura di informarsi circa le condizioni che volta per volta potranno determinarsi e rendere applicabili detti vincoli o prescrizioni;
- viii. il Fornitore ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione del presente contratto, e quindi dichiara di ritenere congruo e remunerative le condizioni economiche pattuite;

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI

Parte A, Art. 1 – OGGETTO

Il presente accordo commerciale (qui di seguito "Accordo") ha per oggetto i lavori e/o servizi (le "Prestazioni") di seguito elencati:

SERVIZI: manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa, compreso servizio di reperibilità, pronto intervento, assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione (*notificati ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99*) di impianti elevatori di tipo:

- ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria A);
- ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria B);
- montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categoria C);
- montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone (categoria D);
- piattaforme elevatrici/servoscala.

LAVORI: realizzazione di impianti elevatori in genere, compresi interventi di ripristino o altre attività di tipo straordinario su richiesta dell'Appaltatore, ricadenti nella categoria SOA OS4.

che il Fornitore s'impegna a fornire all'Appaltatore per l'intero periodo di validità dell'Accordo, nell'ambito dei contratti di appalto di lavori e/o servizi stipulati con enti pubblici nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dall'Appaltatore.

L'Appaltatore attingerà al presente Accordo mediante ordini/contratti applicativi (d'ora innanzi **Ordini**) redatti in conformità ed entro il periodo di validità ed efficacia del

presente Accordo.

In considerazione degli obblighi assunti con la stipula dal presente Accordo, il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e/o servizi esclusivamente sulla base degli Ordini inoltrati dall'Appaltatore. Ogni singolo Ordine riporterà codice Commessa e/o Cantiere, eventuali codici CUP e/o CIG e le condizioni generali e particolari per l'esecuzione delle prestazioni;

L'eventuale venir meno, per disposizione di legge, dell'Autorità o altra causa, della possibilità di applicare parte delle pattuizioni di cui al presente accordo, non precluderà la validità e l'efficacia del contratto per le restanti clausole.

Parte A, Art. 2 – DURATA

Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione.

E' facoltà di Cristoforetti richiedere l'estensione della durata del presente contratto in misura corrispondente ed alle medesime condizioni al Fornitore che dichiara sin d'ora di accettare. In assenza dell'esercizio di tale opzione da parte di Cristoforetti, le Parti saranno libere di cessare il rapporto o concordare un corrispondente periodo di proroga o rinnovo del presente contratto addivenendo ad una nuova stipulazione scritta, restando in ogni caso esclusi la proroga ed il rinnovo tacito.

Parte A, Art. 3 – OSSERVANZA DI NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

Per quanto attinente alle lavorazioni affidate, il Fornitore accetta incondizionatamente il contenuto di tutti i documenti tecnici, progettuali e/o amministrativi che regolano il rapporto tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante. Il Fornitore avrà inoltre cura di mantenere costante attenzione e cura per collaborare con Cristoforetti alla buona riuscita del Contratto nel suo complesso, oltre all'ambito limitato delle lavorazioni di sua competenza.

Parte A, Art. 4 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni meglio descritte nella parte B "Condizioni particolari" e negli Ordini emessi dall'Appaltatore, a:

- a) eseguire in sicurezza le lavorazioni affidate; il Fornitore dovrà predisporre e trasmettere a Cristoforetti, prima dell'inizio delle attività, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori che potrà essere modificato e integrato da Cristoforetti per il necessario coordinamento con il proprio personale, imprese terze e Stazione appaltante.

Esso inoltre dovrà:

- redigere il “documento di valutazione dei rischi”, conformemente agli articoli nn. 17, 28, 29 del D.lgs. 81/2008;
- per l’esecuzione dei servizi, prendere visione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro in cui opererà (DUVRI) e formare-informare il personale coinvolto anche circa le misure di prevenzione ed emergenza da adottare;
- per opere ricadenti nel Titolo IV del D.lgs. 81/2008, prendere visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore della Sicurezza, accettare quanto ivi prescritto o segnalato/richiesto, incluse eventuali modifiche e/o integrazioni, e formare-informare il personale coinvolto anche circa le misure di prevenzione ed emergenza da adottare.

Cristoforetti resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla esecuzione in sicurezza delle lavorazioni affidate in subappalto, che faranno capo, quindi, al solo Fornitore; quest’ultimo dovrà quindi aver cura di garantire la presenza di preposti, maestranze adeguatamente formate e munite di idonei DPI e attrezzature, segnalando tempestivamente a Cristoforetti qualsiasi situazione che possa essere suscettibile di pregiudicare le condizioni di sicurezza ed igiene per lo svolgimento delle attività;

- b) gestire correttamente i rifiuti prodotti dalla propria attività; espressamente il Fornitore si impegna a rispettare le norme relative a prevenzione degli inquinamenti, salvaguardia ambientale e gestione dei rifiuti. Esso, in quanto “produttore” dei rifiuti derivanti dalle attività affidate, in conformità e nel rispetto della legislazione vigente per il deposito temporaneo, l’identificazione e la movimentazione, dovrà:
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - identificare, qualora necessario, anche per mezzo di analisi da parte di laboratorio autorizzato, la tipologia del rifiuto prodotto con identificazione del codice CER;
 - predisporre contenitori idonei e identificarli mediante codice CER e descrizione del rifiuto per cui sono predisposti;
 - predisporre ove necessario idonei depositi temporanei;
 - conferire i rifiuti a trasportatori e smaltitori autorizzati;
 - compilare il “registro di carico e scarico rifiuti” e predisporre i “formulari” di identificazione dei rifiuti;
 - trasmettere per tempo alla Camera di Commercio della Provincia di

competenza, la dichiarazione annuale MUD (Modello Unico di Dichiarazione).

Per tutti i rifiuti prodotti e gestiti presso i luoghi oggetto del presente contratto, dovrà essere fornita a Cristoforetti riproduzione della IV^a copia del formulario rifiuti. Sarà facoltà di Cristoforetti sospendere i pagamenti qualora si abbia evidenza che il Fornitore smaltisca rifiuti da esso prodotti e soggetti alle disposizioni del D. LGS. 152/2006, in modo non conforme alle disposizioni di legge applicabili ovvero in assenza delle pertinenti autorizzazioni o abilitazioni;

- c) operare la compensazione dei propri crediti con eventuali debiti verso Cristoforetti; il Fornitore si dichiara fin d'ora disponibile ad operare la compensazione dei propri crediti con eventuali partite creditorie di Cristoforetti, queste ultime maturate in ragione di quanto previsto contrattualmente o anche per l'esecuzione diretta da parte di quest'ultima di attività, forniture, somministrazioni, successivamente concordate. La compensazione è applicabile su qualsiasi stato di avanzamento o contabilità prodotta, a prescindere dalla natura specifica per la quale è maturato il credito di Cristoforetti;
- d) rilasciare quietanza per le fatture pagate da Cristoforetti; sarà facoltà di Cristoforetti sospendere i pagamenti al Fornitore fino alla trasmissione da parte di questo della/delle fattura/e quietanzata/e relativa/e ai pagamenti effettuati nei suoi confronti, qualora la sua/loro mancata trasmissione nei termini di 7 gg dalla semplice richiesta abbia comportato la sospensione dei pagamenti a Cristoforetti da parte della Stazione appaltante;
- e) rilasciare le necessarie garanzie; all'atto della stipula del presente accordo il Fornitore rilascia copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile di adeguato massimale a copertura di eventuali danni cagionati nel corso dell'esecuzione del contratto, impegnandosi a mantenerla in essere per tutta la durata dello stesso; ulteriori garanzie necessarie per l'affidamento e l'esecuzione del presente contratto; in ogni caso, qualora nel corso della sua durata si manifesti l'esigenza di svolgere particolari lavorazioni al momento non previste o per altre motivazioni a discrezione di Cristoforetti, sarà facoltà di quest'ultima richiedere successivamente il rilascio di idonee garanzie che sin d'ora il Fornitore si impegna a prestare.

Parte A, Art. 5 – CONSEGNA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEI LUOGHI DI LAVORO

Il Fornitore, fino alla definitiva consegna dei luoghi e delle opere oggetto del presente contratto e relativi Ordini, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla sorveglianza dei cantieri e delle opere che gli sono stati provvisoriamente affidati in custodia, dandosi luogo, in difetto, alla risoluzione contrattuale.

La consegna dei lavori avverrà non appena sarà effettuata la comunicazione all'affidamento da parte della Stazione appaltante.

Il Fornitore assume la responsabilità delle opere eseguite – ivi compresa la loro custodia - fino al positivo collaudo da parte della Stazione appaltante, attenendosi alle disposizioni del responsabile di commessa nominato da Cristoforetti e dei tecnici da questo eventualmente indicati, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 1669 C.C.

Parte A, Art. 6 – ORDINE DEI LAVORI

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile dello stesso Fornitore, il cui nominativo sarà indicato in ogni singolo Ordine e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione delle lavorazioni, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere delle figure responsabili della commessa ivi pure indicate da Cristoforetti.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione delle lavorazioni dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento della loro esecuzione.

Il Fornitore non potrà eseguire disposizioni impartite direttamente dalla D.L. ed altro personale della Stazione appaltante se non dopo approvazione dei responsabili di Cristoforetti, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori, non potendo in alcun caso introdurre variazioni ai termini ed alle modalità esecutive del lavoro affidatogli, se non previo assenso scritto.

Sono fatte salve le eventuali diverse norme organizzative a carattere vincolante contenute nel Contratto principale che attribuiscono poteri di intervento diretto della Stazione appaltante nei confronti del Fornitore.

Il Fornitore, infine, si impegna a non procedere alla richiesta di emissione di Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) alla Stazione appaltante in modo indipendente e non coordinato con Cristoforetti, prestando anzi la collaborazione richiesta da quest'ultima nella stesura di computi e stati d'avanzamento con riclassificazione delle contabilità

lavori, suddivisione e ripartizione dei documenti contabili, rilascio delle fatture quietanzate, e rinunciando sin da ora a promuovere azioni o sollevare eccezioni per l'ammontare e la categoria attribuita alla quota di opere realizzate che siano stati convenuti da Cristoforetti e dalla Stazione appaltante.

Parte A, Art. 7 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il Fornitore si impegna a rispettare, le condizioni ed il programma lavori rinvenibili in ogni singolo Ordine e dovrà scrupolosamente attenersi ad essi, assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'Appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo, ai fini del rispetto del programma.

Il Fornitore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese delle lavorazioni affidate che gli venissero ordinate da Cristoforetti in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo, per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere o dei servizi, ovvero in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria della Stazione appaltante.

Parte A, Art. 8 – DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il Fornitore non potrà cedere, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto che dovrà eseguire esclusivamente con personale, mezzi e strutture proprie: è fatto divieto al Fornitore di subappaltare o, comunque, di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente, lavori e servizi oggetto del presente accordo, fatte salve le deroghe di legge e fermo, in tal caso, l'onere di preventiva comunicazione e di autorizzazione nei confronti di Cristoforetti, che avrà facoltà di richiedere tutte le notizie e la documentazione che riterrà necessaria al fine di verificare l'idoneità dei soggetti prescelti negando, ove vi siano ragioni di carattere oggettivo, il proprio gradimento.

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente atto se non preventivamente ed espressamente autorizzata da Cristoforetti.

In caso di inosservanza dei divieti di cui ai paragrafi precedenti, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto di Cristoforetti al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti dalla condotta del Fornitore.

Il Fornitore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della

fornitura: la stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legitimerà Cristoforetti a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Fornitore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al medesimo, facendo salvo anche in questo caso il diritto di Cristoforetti al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Parte A, Art. 9 – RISOLUZIONE

Ferma restando l'applicazione degli articoli nn. 1453 e 1454 del Codice Civile, è facoltà di Cristoforetti risolvere il presente contratto dietro semplice comunicazione al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle ipotesi di violazione agli obblighi assunti con il presente contratto. Saranno inoltre motivo di risoluzione di diritto:

- fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del Fornitore;
- disposizioni che dovessero essere impartite unilateralmente da parte della Stazione appaltante, ivi inclusa la revoca dell'autorizzazione all'affidamento;
- violazione degli obblighi di regolarità contributiva, retributiva e previdenziale nonché degli obblighi di sicurezza di cui all'Art. 105 co. 8, 9, 10 e 14 del D.Lgs 50/2016.
- perdita dei requisiti di cui all'Art. 80 D.Lgs 50/2016 e comunque necessari ai sensi di legge o di *Lex Specialis* per l'assunzione dell'affidamento;
- mancata stipulazione o rinnovo della copertura assicurativa ovvero delle garanzie eventualmente richieste dall'Appaltatore;
- violazione da parte del Fornitore dei divieti esplicitamente definiti nel presente atto;
- l'inadempimento del Fornitore, nonostante preventiva diffida inviata a mezzo telegramma, PEC o lettera raccomandata A/R da Cristoforetti, per il non aver ovviato entro 10 giorni dalla diffida stessa a vizi, inadempienze, non conformità alle modalità ed ai termini di esecuzione, segnalati da Cristoforetti nella comunicazione di diffida di cui sopra, qualora tali difformità siano, a suo giudizio, idonee a compromettere la corretta esecuzione del lavoro secondo le modalità stabilite dai documenti contrattuali. La valutazione della rispondenza alle regole dell'arte dei lavori eseguiti è esplicitamente ed esclusivamente riconosciuta a favore di Cristoforetti;
- nel caso in cui si abbia evidenza che una o più dichiarazioni rilasciate dal Fornitore risultino non conformi al vero.

In caso di risoluzione si farà luogo al pagamento in favore del Fornitore delle sole

prestazioni correttamente adempiute fino alla data di scioglimento del rapporto; non saranno tuttavia in alcun caso dovuti corrispettivi per prestazioni per le quali Cristoforetti non riceva il corrispondente pagamento da parte della Stazione appaltante in conseguenza di fatto del Fornitore.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento in favore di Cristoforetti per eventuali danni di qualsiasi natura cagionati dalla condotta o dall'evento che abbiano determinato la risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione si farà inoltre luogo ad esecuzione in danno e saranno pertanto addebitate al Fornitore, anche previa compensazione con somme eventualmente dovute da Cristoforetti, tutte le maggiori spese ed i maggiori oneri sostenuti da Cristoforetti per l'affidamento a terzi dei lavori e/o servizi e la sua ultimazione, nonché ogni ulteriore conseguenza pregiudizievole, diretta od indiretta, dell'anticipata risoluzione del presente contratto e delle condotte inadempienti.

Per tali ipotesi, inoltre, si farà luogo all'escussione della cauzione a garanzia ove questa sia stata richiesta, anche successivamente alla stipula del contratto.

In tali circostanze non si darà luogo ad alcun indennizzo o risarcimento in favore del Fornitore, rinunciando esso sin d'ora ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti di Cristoforetti per eventuali pregiudizi conseguenti alla mancata prosecuzione del rapporto contrattuale.

Parte A, Art. 10 – SOLIDARIETÀ – MANLEVA

Ferma la previsione di risoluzione di cui al precedente Art. 9 della Parte "A", il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Cristoforetti da ogni conseguenza pregiudizievole di eventuali addebiti a suo carico, da parte della Stazione appaltante o altri Enti, a titolo di responsabilità solidale per inadempimenti ad obblighi di legge relativi a prestazioni rese nell'ambito dell'affidamento, con particolare ma non esclusivo riferimento all'inadempimento ad obblighi retributivi, contributivi, di sicurezza ed inerenti al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Parte A, Art. 11 – RECESSO

È facoltà delle Parti recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C. previo preavviso da trasmettere per iscritto all'altra parte con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, termine che le parti dichiarano essere congruo e di aver concordato tenendo conto della reciproca struttura produttiva e relativa capacità di adattamento.

Detto termine potrà essere abbreviato di comune accordo. Al Fornitore saranno

riconosciuti, anche in deroga all'art. 1671 c.c., esclusivamente i corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente eseguite, fermo restando l'obbligo a suo carico di rispetto di tutte le previsioni contrattuali, ivi inclusa la scrupolosa osservanza dei programmi lavori, fino alla data di efficacia del recesso.

Parte A, Art. 12 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte di Cristoforetti, sia in caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il Fornitore rinuncia sin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto.

Parte A, Art. 13 – FORMA DEL CONTRATTO – SPESE

Il presente atto viene stipulato in forma libera ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che lo avrà reso necessario o richiesto, ai sensi dell'Art.1 lett. b) - parte seconda - della Tariffa Allegato "A" D.P.R. n. 634 del 26/10/1972.

Parte A, Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di competenza della notizia dell'inadempimento di Cristoforetti agli obblighi di tracciabilità.

Ogni fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento all'Ordine, al Contratto principale, ed il relativo codice CIG.

Il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi in cui:

- le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l'inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del contratto, le parti si comunicano l'esistenza dei conti corrente dedicati alla gestione dei relativi movimenti finanziari specificati in ogni Ordine. Le parti si comunicheranno tempestivamente eventuali variazioni dei conti corrente dedicati e dei

soggetti delegati ad operare su di essi.

Parte A, Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO ORGANIZZATIVO “231”

Il Fornitore dichiara che prenderà di volta in volta visione del Codice di comportamento della Stazione Appaltante, impegnandosi a far proprie le relative previsioni ed attenendosi ad esse.

Dichiara altresì di impegnarsi ad osservare, per quanto di propria competenza e relativamente al rapporto di collaborazione con la Stazione Appaltante, le norme per la prevenzione della commissione dei reati ex D.lgs. n.231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, per il rispetto del quale Cristoforetti adotta un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Inoltre, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, il Fornitore dichiara e garantisce:

- che i compensi ricevuti da Cristoforetti sono equi rispetto alle prestazioni richieste e, in generale, alle attività da effettuare e risorse da impiegare;
- che tali compensi non verranno utilizzati per remunerare illegalmente persone o società o per scopi illeciti o contrari alle leggi;
- di comportarsi nei confronti di Cristoforetti e della Stazione Appaltante in maniera integra, onesta ed in pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
- di rispettare, e far rispettare dai propri collaboratori e dipendenti, la massima riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui verrà in possesso, sia riguardanti Cristoforetti sia la Stazione Appaltante, circa il contenuto del Contratto e del contratto, le prestazioni da rendere, i prezzi, i materiali e le risorse impiegate, gli strumenti e le modalità organizzative, e quant'altro possa rappresentare un vantaggio competitivo per la concorrenza ovvero un danno per Cristoforetti;
- di astenersi da situazioni che possano comportare un conflitto di interessi con Cristoforetti e/o la Stazione Appaltante;
- di impegnarsi a rispettare i principi di responsabilità sociale previsti dallo standard SA 8000:2014 per cui Cristoforetti è certificata, tutelando i diritti fondamentali dei propri dipendenti e collaboratori;
- di rispettare tutte le normative in materia ambientale;
- di ottemperare alle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Parte A, Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

Con riferimento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del D.Lgs 101/2018, contenente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento Europeo 679/2016, nell'ambito del presente contratto potranno essere richiesti al Fornitore dati personali anche di tipo sensibile, sanitario o giudiziario, che potranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante in forza di Legge o nell'ambito degli accordi tra le parti in virtù del Contratto principale. Il trattamento e la conservazione dei dati avverranno con le modalità idonee a garantire il massimo livello di protezione possibile ai sensi di quanto previsto dal sopra citato Regolamento Europeo 679/2016, ed entro i termini previsti dalle Leggi vigenti.

Le parti prendono atto che la mancata fornitura dei dati richiesti al Fornitore potrà essere motivo di scioglimento del presente accordo.

Il trattamento dei dati avverrà in assenza di consenso esplicito ai sensi dei punti b) - *trattamento dei dati nell'ambito dell'esecuzione di un contratto*, d) - *trattamento dei dati per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica*, ed f) - *trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare*, dell'articolo 6 del Regolamento Europeo 679/2016.

Parte A, Art. 17 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente atto valgono le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre pertinenti norme di legge.

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie comunque inerenti al contratto è esclusivamente quello di Trento, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

PARTE B – CONDIZIONI PARTICOLARI

Parte B, Art. 1 – PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

Le lavorazioni di cui al presente contratto di riguardano l'esecuzione di:

SERVIZI: manutenzione ordinaria programmata e manutenzione riparativa, compreso servizio di reperibilità, pronto intervento e l'assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione (*notificati ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99*) di impianti elevatori di tipo:

- ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria A);
- ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria B);
- montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categoria C);
- montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone (categoria D);
- piattaforme elevatrici/servoscala.

LAVORI: realizzazione di impianti elevatori in genere, compresi interventi di ripristino o altre attività di tipo straordinario su richiesta dell'Appaltatore, ricadenti nella categoria SOA OS4.

Le lavorazioni/prestazioni (per le cui specifiche tecniche di dettaglio si rinvia ai singoli Ordini emessi dall'Appaltatore ed ai documenti ivi richiamati) dovranno essere eseguite secondo le regole dell'arte, con personale qualificato e idoneo allo svolgimento dei lavori e servizi affidati, fedelmente ed avendo ogni cura nelle modalità di gestione dei luoghi interessati dalle attività e dei cantieri, nonché per le parti d'opera realizzate da terzi, nella custodia e nell'uso di eventuali materiali forniti in conto lavorazione, rispettando le prescrizioni in materia di sicurezza ed i termini temporali, finali ed intermedi, di esecuzione e rendicontazione, nel riguardo delle previsioni dei Capitolati Speciali d'Appalto e delle specifiche tecniche e delle tempistiche riportate in ogni singolo Ordine, in conformità alle specifiche progettuali ed alle istruzioni fornite dai responsabili di Cristoforetti.

Si intende compreso nel presente contratto ogni onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività necessarie per dare completo, finito e collaudabile l'oggetto del singolo Ordine sulla base delle normative pro tempore vigenti.

Potrà anche farsi luogo, per variazioni progettuali, disposizioni impartite dalla Stazione appaltante, sopravvenienza di norme di legge o regolamentari o per fatti oggettivi (quali, ad esempio, la variazione della consistenza degli immobili in appalto), alla diminuzione ovvero all'aumento quantitativi e/o qualitativi delle prestazioni a carico del Fornitore.

Parte B, Art. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE

I prezzi unitari da utilizzare per la determinazione dei corrispettivi a canone, delle "attività extra-canone" a misura e/o in economia e delle manutenzioni straordinarie a guasto, al netto di eventuali franchigie preventivamente concordate negli Ordini di Lavoro, sono individuati nei listini, di seguito indicati, in ordine decrescente di utilizzo:

A) *Prezziario regionale dei lavori pubblici, pubblicato dalla Regione di competenza;*

B) *DEI – Tipografia del Genio Civile, composto dai seguenti volumi:*

- *Prezziario Recupero Ristrutturazione Manutenzione*
- *Prezziario Impianti Elettrici*
- *Prezziario Impianti Tecnologici*

C) *Prezziario Associazione Nazionale Costruttori Impianti (ASSISTAL);*

I prezziari sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare una attività, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul prezziario A), se mancante sul prezziario B) ed eventualmente sul prezziario C).

Qualora una medesima voce sia presente su più prezziari, farà fede l'importo previsto sul prezziario secondo il seguente ordine di importanza: A), B), C).

Le condizioni applicate all'Appaltatore dal Fornitore per tutta la durata del presente Accordo sono determinate dall'applicazione degli sconti indicati in TABELLA 1 che segue:

TABELLA 1 - condizioni applicabili a tutti gli Ordini sottoscritti

A) PREZZIARIO REGIONALE DI COMPETENZA* *Edizione in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo e successive	Sconto 10 + 10%
B) PREZZIARIO DEI* *Edizione in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo e successive	Sconto 10 + 15%
C) PREZZIARIO ASSISTAL* *Edizione in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo e successive	Sconto 10 + 15%

Le percentuali di sconto ed i prezziari di riferimento sono fissi e non soggetti a revisione per l'intera durata dell'Accordo e restano validi efficaci ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo con rinuncia espressa alla revisione, al rimedio di cui all'articolo 1467 c.c. e, più in generale, a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione della fornitura.

I prezzi dovranno essere desunti dai prezziari di cui sopra attingendo alle voci comprensive di fornitura e posa in opera. Solo qualora non fossero individuabili voci con

fornitura e posa in opera, si provvederà per la manodopera secondo quanto stabilito ai commi successivi.

Se non altrimenti indicato i prezzi e le condizioni applicate compensano ogni ed ulteriore costo correlato, compresi i maggiori oneri per lavori svolti in orario notturno o festivo.

I prezzi delle singole prestazioni che verranno applicati saranno quelli, al netto dello sconto offerto dal Fornitore, vigenti al momento dell'autorizzazione dell'attività ad opera dell'Appaltatore.

La pubblicazione di una nuova versione, pubblicata, dell'elenco prezzi dei sopraccitati listini avrà vigore, al netto dello sconto offerto dal Fornitore, al fine della liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad attività non ancora approvate. Per le attività iniziate prima della nuova versione pubblicata restano immutati i prezzi unitari vigenti all'avvio dei lavori anche se gli stessi saranno ultimati in tempi successivi.

I corrispettivi per le "attività extra-canone" a misura e/o in economia, e per le manutenzioni straordinarie a guasto, saranno determinato come segue:

- 1) in primo luogo, ove presente, sarà applicato il corrispettivo per "Opera Compiuta" previsto nei listini, al netto dello sconto offerto;
- 2) nel caso in cui non fosse presente nei listini il corrispettivo per "Opera Compiuta", il corrispettivo dell'intervento sarà determinato sommando:
 - il costo della manodopera necessaria per lo svolgimento dell'attività straordinaria, calcolato come indicato successivamente;
 - il prezzo materiale/ricambio/componente utilizzato, indicato nei citati listini;
 - il costo dell'eventuale nolo "di attrezzature", determinato dai citati listini.

Per materiali/ricambi/componenti non presenti nei suddetti listini, il Fornitore dovrà presentare due o più preventivi da sottoporre ad approvazione all'Appaltatore e a seguito della stessa, presentare regolare fattura di acquisto corrispondente al preventivo approvato per il rimborso della stessa.

Il corrispettivo relativo alla sola manodopera per attività extra-canone" a misura e/o in economia, e per le manutenzioni straordinarie a guasto, sarà composto dal costo orario della manodopera desunto dal CCNL applicato dal Fornitore, cui si aggiungerà un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera medesima, per tenere conto delle spese generali e dell'utile d'impresa (spese generali 15% ed utili il 10% sul totale pari all'11,5%). Lo sconto offerto dal Fornitore da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applicherà esclusivamente al 26,50% di cui sopra (costi generali e utile d'impresa).

Le ore di manodopera verranno contabilizzate a partire dal momento in cui inizia l'intervento presso il sito, fino al momento di abbandono dello stesso per ultimazione delle attività. Non saranno contabilizzate le ore per la pausa pranzo o per qualsiasi altro motivo di abbandono del luogo di lavoro.

Per la rendicontazione delle ore di manodopera dovranno essere redatte apposite liste settimanali vistate al termine della settimana stessa. Ore non inserite in tali liste approvate non potranno essere liquidate. Per i lavori realizzati su progetto, le ore di manodopera dovranno essere previste in computo e l'importo relativo confluirà nell'importo complessivo relativo, senza ulteriore verifica.

Nel caso in cui l'Elenco dei Prezzi Unitari di riferimento non contenga lavorazioni, manufatti o forniture necessarie per la contabilizzazione di interventi che l'Appaltatore ritiene di dover comunque eseguire, si procederà al concordamento di nuovi prezzi unitari.

Il nuovo prezzo unitario dovrà, possibilmente, derivare dalla comparazione con i prezzi contrattualmente indicati ed essere ad essi ragguagliato, apportando le necessarie differenze in più o in meno. Quando ciò non è possibile si darà luogo ad una attenta analisi dei componenti, delle forniture e della manodopera con i relativi prezzi elementari desunti dal prezziario di riferimento contrattuale e, in via residuale, con i prezzi di mercato, che concorrono alla formazione del nuovo prezzo. Il risultato dell'analisi e la formulazione del nuovo prezzo saranno condivisi sottoscrivendo tra le parti un apposito "Verbale di concordamento nuovo prezzo".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza relativi alla gestione delle interferenze non saranno assoggettati allo sconto offerto dal Fornitore. Qualora in sede di redazione degli eventuali documenti di pre-work risultasse l'esigenza di adottare misure contro i rischi da interferenza allo stato non rilevabili, i costi di tali misure, che diventeranno essenziali per il corretto adempimento della prestazione, saranno quantificati a parte. Le condizioni economiche definite sono proposte ed accettate dal Fornitore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò, il Fornitore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. I servizi ed i lavori oggetto del presente Contratto vengono affidati ed assunti a corpo o a misura in base alle specifiche tecnico-economiche riportate in ogni singolo Ordine.

Resta convenuto che eventuali variazioni quantitative e/o qualitative delle prestazioni a carico del Fornitore non comporteranno alcuna modificazione delle condizioni

economiche stabilite con il presente accordo.

Le variazioni o i conguagli in aumento o in diminuzione dei corrispettivi dovuti, per le prestazioni quantitativamente o qualitativamente in eccesso o in difetto rese dal Fornitore rispetto a quanto previsto nel presente accordo, saranno calcolati applicando all'importo dei consuntivi, ovvero atti ricognitivi, atti aggiuntivi, integrativi o modificativi, una variazione conforme alle condizioni economiche di cui al presente contratto, ovvero concordate di volta in volta qualora queste non possano trovare piena applicazione.

Parte B, Art. 3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti al Fornitore verranno corrisposti, previa emissione di regolari fatture stilate e trasmesse in modo corretto e conformemente alle disposizioni di legge, corredate dei necessari allegati, in funzione degli stati d'avanzamento riconosciuti da Cristoforetti secondo le modalità e le scadenze previste nei singoli Ordini.

Qualora, in base alle previsioni di legge vigenti, la Stazione appaltante imponga il pagamento diretto da parte propria dei corrispettivi dovuti al Fornitore, le parti convengono espressamente che rimarranno impregiudicate le clausole e le procedure innanzi descritte applicate da Cristoforetti.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al Fornitore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa, il Fornitore rinuncia al beneficio del pagamento diretto dalla Stazione appaltante.

Parte B, Art. 4 – PENALI

Eventuali ritardi, sia parziali che definitivi, rispetto ai termini di adempimento stabiliti per le singole lavorazioni dai documenti contrattuali comporteranno l'applicazione al Fornitore delle penali previste degli impegni assunti dall'Appaltatore con la Stazione Appaltante. In ogni caso, il valore massimo delle penali non potrà superare complessivamente il 10 % (dieci per cento) del valore di ogni singolo Ordine emesso dall'Appaltatore, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali saranno irrogate previa contestazione scritta da parte di Cristoforetti indicante la norma o la pattuizione contrattuale violata, ed incamerate mediante detrazione sulle somme dovute al Fornitore; ove queste non fossero sufficienti, Cristoforetti potrà recuperare il credito residuo mediante escussione delle garanzie eventualmente prestate. Il Fornitore sarà inoltre tenuto a rifondere a Cristoforetti l'importo delle penali eventualmente irrogate dalla Stazione appaltante in conseguenza di eventi o condotte comunque a sé riconducibili.

Inoltre, sempre in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, ogni e qualsiasi sanzione che venisse irrogata da Enti ed Autorità per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, circolari, ecc. per fatto o colpa del Fornitore sarà a suo esclusivo carico, e l'importo corrispondente potrà essere dedotto dai compensi ad esso dovuti. In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle opere, fermo restando il diritto all'applicazione delle penali per ritardato adempimento, Cristoforetti si riserva il diritto di integrare in ogni misura necessaria le risorse e la forza lavoro impiegate nei cantieri, con mezzi propri o ditte terze, il cui costo, secondo grado, categoria e specializzazione, sarà posto in danno al Fornitore e detratto dall'importo finale dei lavori.

Parte B, Art. 5 – PREMESSE ED ALLEGATI

Il presente contratto consta di 22 articoli (dei quali 17 relativi alle clausole generali di cui alla Parte A e 5 relativi alle condizioni particolari di cui alla Parte B) nonché di n. 4 Allegati, anch'essi costituenti, unitamente alle premesse, parte integrante e sostanziale del presente contratto e che di seguito si elencano:

I) Fascicolo di qualificazione e requisiti del Fornitore

- 1) ■ Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- 2) ■ Regolarità contributiva (DURC)
- 3) ■ Attestazione di possesso dei requisiti e dichiarazioni obbligatorie (sistemi certificati, autorizzazioni e attestazioni, sicurezza)

II) Documentazione amministrativa del Fornitore

- 4) ■ Garanzie e polizze assicurative

La documentazione a comprova dei requisiti del Fornitore sarà di volta in volta aggiornata e implementata in occasione dell'emissione di ogni nuovo Ordine sottoscritto con le modalità definite dal seguente contratto.

Lavis, 18 settembre 2020

L'Appaltatore


Cristoforetti
Spa
SERVIZI ENERGIA
39015 Via G. di Meo, 8 Lavis TRENTO
Cod. Fisc. e Part. IVA 01510980228

Il Fornitore


R.I.M.A.CO. S.r.l.
di Coretta Marlo & C.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver ben letto, di aver completamente compreso e di accettare integralmente il contenuto delle clausole come sopra riportate agli articoli seguenti:

Parte A, Art. 3 – osservanza di norme regolanti l'appalto principale

Parte A, Art. 4 – obbligazioni del Fornitore

Parte A, Art. 5 – consegna, sorveglianza e custodia dei luoghi di lavoro

Parte A, Art. 6 – ordine dei lavori

Parte A, Art. 7 – tempi di esecuzione

Parte A, Art. 8 – divieto di ulteriore subappalto, cessione del credito e patti di riservato dominio

Parte A, Art. 9 – risoluzione

Parte A, Art. 12 – recesso

Parte A, Art. 12 – obblighi di rilascio del cantiere

Parte B, Art. 1 – prestazioni a carico del Fornitore

Parte B, Art. 2 – condizioni economiche

Parte B, Art. 3 – fatturazione e pagamenti

Parte B, Art. 4 – penali

Il Fornitore

R.I.M.A.CO.
di Coretti Marino & C.

CRISTOFRETTI
SERVIZI ENERGIA Spa
38015 Via G. Di Vittorio, 3 Lavis-TRENTO
Cod. Fisc. e Part. IVA 01510980228

Consenso dell'Interessato al trattamento di propri dati personali, relativi alla salute e giudiziari

Il sottoscritto **Walter Coretti**, in rappresentanza di **R.I.M.A.CO. Snc**, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare del Trattamento di Cristoforetti proceda al trattamento dei propri dati, resi come risultanti dal presente contratto e per quanto attinenti e conseguenti all'esecuzione del medesimo, secondo quanto precisato in Parte A, Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI.

Il sottoscritto estende inoltre il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili, identificativi e giudiziari, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge e per finalità sempre strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Il sottoscritto conferma di avere ottenuto dagli interessati il consenso per il trattamento dei dati indicati.

Lavis, 18 settembre 2020

Il Fornitore

R.I.M.A.CO.
di Coretti Marino & C.

CRISTOFRETTI
SERVIZI ENERGIA Spa
38015 Via G. Di Vittorio, 3 Lavis-TRENTO
Cod. Fisc. e Part. IVA 01510980228

